

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni


Sindacale Sicurezza sul lavoro

Part-time agevolato
vicino alla pensione



Bandi e finanziamenti

Comune di Milano
e bando franchising



Ambiente Politiche energetiche

Albo Gestori Ambientali
Due provvedimenti



Commercio estero

Ue: nuove norme
di riferimento



Tributario

Regime forfetario
Chiarimenti



Formazione e studi

Innovazione digitale
e sviluppo economico



Legale

Cessioni a fini solidaristici
Linee guida lombarde



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 275 - Giugno 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Part-time agevolato	Pag. 1
▶ Trasformazione dell'orario di lavoro in solidarietà	Pag. 4
▶ Congedi parentali. Preavviso	Pag. 5
▶ Contratti di solidarietà. Aumento dell'integrazione	Pag. 6
▶ Cigd Lombardia. Presentazione telematica	Pag. 9
▶ Collocamento obbligatorio	Pag. 15
▶ Voucher telematici. Acquisto	Pag. 18

GIURISPRUDENZA

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Incidente stradale e licenziamento	Pag. 20
--	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Firmato il decreto per il “part-time agevolato” dei lavoratori prossimi al pensionamento

Il ministero del Lavoro, ha firmato il decreto interministeriale del 7 aprile 2016, con il quale disciplina la possibilità, da parte del lavoratore e d'intesa con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell'età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell'articolo 1, della legge n. 208/2015 (cosiddetta legge di stabilità 2016). ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%.

Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore l'ammontare equivalente ai contributi a proprio carico riferito alle ore di lavoro non prestate e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti e diventerà operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

- **DECRETO** interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2016.

Visto l'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia, come modificato dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Visto l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 41;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario provvedere a stabilire le modalità di attuazione di quanto ivi disposto decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Articolo 2

Soggetti destinatari e beneficio

1. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momen-

to della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 3

Procedura di ammissione al beneficio

1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione Inps del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'Inps, dell'istanza di cui al comma 4.

3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali rilasci, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all'Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'Inps ne comunica l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'articolo 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l'Inps respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo stimato della contribuzione figurativa di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro comunica all'Inps e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

8. L'Inps provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Contratto di solidarietà difensivo Trasformazione part-time in full-time e viceversa

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 14 dell'11 aprile 2016, ha precisato che in costanza di contratto di solidarietà è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, senza la stipula di un ulteriore accordo, solamente nell'ipotesi in cui tali trasformazioni, non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.

Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali, stabilite in sede di accordo, sarà necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

► **RISPOSTA a interpello n. 14 del ministero del Lavoro dell'11 aprile 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Contratto di solidarietà difensivo – Trasformazione part-time in full-time e viceversa.**

L'Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo sancita dal Dlgs n. 148/2015.

In particolare, l'istante chiede se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e lo, dell'Inps e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell'art. 21 del Dlgs n. 148/2015 che, nel disciplinare organicamente il sistema degli ammortizzatori sociali, individua il contratto di solidarietà quale specifica causale di intervento di integrazione salariale straordinario (Cigs), dettandone la relativa disciplina.

In particolare il comma 5 dell'art. 21 chiarisce come attraverso la stipula del contratto di solidarietà sotto forma di contratti collettivi aziendali le parti stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Il legislatore ha altresì precisato, che "la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà" fermo restando che "per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato".

Si evidenzia, altresì, che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività, tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga.

Al riguardo, con Dm 13 gennaio 2016 n. 94033 questo dicastero ha precisato che, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l'azienda ne dovrà dare comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all'Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Il decreto inoltre prevede, in linea con la precedente disciplina, che è ammissibile l'applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Dal quadro regolatorio sopra illustrato, quindi, emerge che eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Di talché, in riferimento al quesito posto appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.

In altri termini risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.

Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

Preavviso per la fruizione dei congedi parentali

Il Dlgs n. 80/2015 ha modificato il termine di preavviso per la richiesta di congedo parentale stabilendo che lo stesso non può essere inferiore a 5 giorni.

Al riguardo, il ministero del Lavoro, con interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, ha precisato che le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

► RISPOSTA a interpello n. 13 del ministero del Lavoro dell'11 aprile 2016. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Disciplina congedi parentali di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80/2015.**

L'Assaereo ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all'art. 32, Dlgs n. 151/2001, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.

In particolare l'istante chiede se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

Si pone, inoltre, la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, nonché dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura dell'art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80/2015 il quale, nel riformulare il disposto di cui all'art. 32, comma 3, Dlgs n. 151/2001, sancisce che ai fini dell'esercizio del diritto in questione "il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo".

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 32, comma 3, il legislatore del 2015 è quindi intervenuto solo a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa precedente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.

La modifica in questione rientra, peraltro, tra le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 80 in via sperimentale per l'anno 2015 e per le giornate di astensione fruita nel medesimo anno; per gli anni successivi, infatti, l'art. 26, comma 3 del decreto, condiziona il riconoscimento dei benefici alla individuazione della necessaria copertura finanziaria ad opera degli ulteriori decreti attuativi della L n. 183/2014. Tale copertura è stata successivamente assicurata dall'art. 43, comma 2, del Dlgs n. 148/2015 che ha, altresì, espressamente richiamato la clausola di salvaguardia dell'art. 27 del Dlgs n. 80/2015 in virtù della quale le misure in questione potranno essere rideterminate con decreto interministeriale nell'ipotesi in cui l'azione di monitoraggio faccia registrare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contemplate dalla norma.

Ciò premesso, in risposta al primo quesito, in considerazione del fatto che l'operatività delle misure introdotte nei termini previsti dal decreto n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il legislatore del 2015 ribadisce, in continuità con la formulazione precedente dell'art. 32, comma 3, Dlgs n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell'istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.

In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex legge n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

L'Inps, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, informa che per l'anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, è stata previsto, per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del Dl n. 726/84, stipulati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 148/15, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'aumento del trattamento di integrazione salariale nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, per una durata massima di 12 mesi.

L'Istituto informa inoltre che relativamente al trattamento di integrazione salariale erogato nel corso del 2015 per i contratti di solidarietà, autorizzati alla fine del 2015, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue, qualora le aziende non avessero ancora conguagliato l'incremento potranno effettuare tale operazione entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

- MESSAGGIO Inps n. 1760 del 20.4.2016. **Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (ex art. 1 DI 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del Dlgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

Premessa

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 - all'art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

Pertanto, anche per l'anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l'incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.

Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l'Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del conseguimento dell'80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l'erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, si rileva che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l'incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesimo, dall'art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue in ordine allo stanziamento operato dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 11/2015 e dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, si fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell'anno 2015, sulla base delle istruzioni operative di seguito riportate.

Le sopra citate operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

Anche in questo caso, allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, che per l'anno 2015 è stabilito in 150 milioni di euro, l'Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio) dando evidenza, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del conseguimento dell'80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l'erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

1. Istruzioni operative per il conguaglio dell'incremento del trattamento di integrazione salariale nei flussi UniEmens

1.1 Maggiorazioni anno 2016

Per consentire l'esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016, gli importi riferiti all'anno 2016 secondo le indicazioni che seguono.

Per l'esposizione dell'importo dell'integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell'art. 26 della L n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso, basata sull'utilizzo del codice G603.

Per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno, nell'elemento <DenunciaIndividuale>/ <CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione "G709" e, nell'Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio.

Per l'esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata valorizzeranno, nell'elemento <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione "G710" e, nell'Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio.

Per l'indicazione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l'anno 2016, dovranno valorizzare, nell'elemento <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione "F505" e, nell'Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio.

In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell'obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016. A partire dalla competenza di giugno 2016, cesserà l'operatività del predetto codice "G710".

1.2 Recupero maggiorazioni anno 2015

Per il recupero delle maggiorazioni del 10%, relative all'anno 2015 e non ancora conguagliate, le aziende interessate, dovranno utilizzare esclusivamente i codici già in uso "G708", avente il significato di "Solidarietà maggiorazione 10% arretrati 2015", e "F504", avente il significato di "Ratei contratti di solidarietà 2015, maggiorazione 10%".

Le operazioni di recupero della maggiorazione 10% riferita all'anno 2015, dovranno essere effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016. A partire dal periodo di paga di luglio 2016, cesserà definitivamente l'operatività dei predetti codici.

2. Pagamenti diretti

Nel caso in cui sia prevista dai decreti direttoriali la modalità del pagamento diretto, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all'incremento del 10%, onde consentire, tra l'altro, l'esatta imputazione delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell'incremento, nel campo "tipo integrazione" delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

3. Istruzioni contabili

L'onere per la maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura del 10% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario lavorativo, prevista per l'anno 2016, in relazione ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è posto a carico dello Stato (Fondo sociale per occupazione e formazione).

Pertanto, la relativa imputazione contabile avverrà nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (gestione degli oneri per il mantenimento del salario). Si istituiscono, a tal fine, i nuovi conti: (Gestione degli i per il mantenimento del salario). Si istituiscono, a tal fine, i nuovi conti:

- 1) in caso di conguaglio della maggiorazione, valorizzata nel flusso UniEmens con i nuovi codici "G709" (anno 2016 - periodi di paga correnti), "G710" (anno 2016 - periodi di paga arretrati) e "F505" (anno 2016 - ratei)

GAU30208 – Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria in relazione ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016.

Per l'imputazione delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro, relative all'anno 2015 (codici UniEmens esistenti "G708" e "F504"), si conferma l'utilizzo del conto GAU30195, istituito con il messaggio n. 5100 del 31/07/2015.

- 2) in caso di pagamento diretto della maggiorazione

GAU30209 – Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori, in relazione ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016.

Le procedure informatiche corrispondenti, di ripartizione contabile dei DM e di pagamento accentrato delle prestazioni a sostegno del reddito, dovranno essere conseguentemente aggiornate.

Resta inteso che, per l'imputazione dei trattamenti di integrazione salariale, nella misura del 60% della retribuzione persa, continueranno ad essere movimentati dalle predette procedure, rispettivamente, i conti esistenti GAU30010/GAU30070 e GAU30192/GAU30191, a seconda che la competenza sia relativa agli anni precedenti oppure all'anno in corso.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'applicazione della normativa in esame, stante il limite dello specifico stanziamento previsto, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n. 1, si riportano le variazioni effettuate al piano dei conti.

Allegato n. 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU30208
Denominazione completa	Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria in relazione ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016
Denominazione abbreviata	MAGG.CIGS CDS DM ART2-QUATER C2 DL210/15-2016
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU30209
Denominazione completa	Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori, in relazione ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2016 – anno 2016
Denominazione abbreviata	MAGG.CIGS CDS DIR. ART2-QUATER C2 DL210/15-2016

Modalità di presentazione domande di Cigd

Regione Lombardia, con Dds n. 3176 dell'11 aprile 2016, rende noto le modalità per la presentazione, in via telematica, delle domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riferiti a periodi compresi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016.

- **DECRETO n. 3176 della Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia dell'11 aprile 2016. Modalità applicative e specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riferiti a periodi compresi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 in attuazione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto da Regione Lombardia e parti sociali il 12 gennaio 2016.**

Richiamati:

- la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
- il DI del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- il DI del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;
- l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012;
- l'art. 4 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visti:

- il decreto interministeriale n. 83473 dell'1 agosto 2014 che disciplina i nuovi criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 64 della L 92/12;
- la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito anche MIps) n. 19 dell'11 settembre 2014 e la nota del MIps n. 5425 del 24 novembre 2014 che definiscono gli aspetti applicativi del citato Di n. 83473/14 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
- la nota prot. 40/0007518 del 25 marzo 2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali indirizzata all'Inps e alle regioni, nella quale si rappresenta la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108 dell'11 marzo 2015, consentendo agli studi professionali l'accesso al trattamento di Cig in deroga in attesa che il Tar per il Lazio si pronunci in merito al ricorso presentato dalla Confederazione italiana libere professioni - Confprofessioni per l'annullamento del decreto interministeriale n. 83473/14 nella parte in cui esclude i professionisti dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (art. 2 comma 3);
- il Dlgs 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183»;
- l'accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2016 sottoscritto il 12 gennaio 2016 tra la Regione Lombardia e le parti sociali lombarde che recepisce i criteri disciplinati dal citato decreto interministeriale e stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative;
- il Di n. 1600024 del 23 marzo 2016 che assegna a Regione Lombardia, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità, risorse finanziarie per un importo pari a € 35.368.221, stabilendo che le Regioni sono tenute a monitorare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Considerata la necessità di attuare quanto previsto dal citato accordo quadro, Regione e parti sociali in sede di sotto-commissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga, nella seduta del 12 gennaio 2016, hanno definito il modello standard di accordo sindacale (Allegato 1) e l'informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2);

Rilevato che nel citato accordo quadro i firmatari hanno previsto, al punto 13, che gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il modello standard di cui all'Allegato 1 dell'accordo quadro medesimo oppure in forma libera, ma comunque contenente in modo dettagliato ed esauriente tutte le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard;

Rilevato altresì che al punto 17 del citato accordo quadro è stabilito che la domanda, per ottenere la concessione del trattamento di Cig in deroga, sia presentata a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo «Finanziamenti on line» già accessibile alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro medesimo;

Atteso che:

- tutti i criteri per la sottoscrizione degli accordi e la presentazione delle istanze, indicati nel citato accordo quadro ed in particolare il modello standard di accordo sindacale (Allegato 1) e l'informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2),

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

sono stati già comunicati e resi disponibili alle aziende, nei tempi utili per la presentazione delle domande, mediante appositi messaggi pubblicati sia nel sistema informativo «Finanziamenti on line» che sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

- è in corso di completamento l'attività istruttoria e la decretazione delle domande di Cig in deroga annualità 2015;

Ritenuto, al fine di dare elementi di certezza amministrativa agli enti istruttori, di recepire i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- modello standard accordo sindacale (Allegato 1);
- informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2);

Ritenuto inoltre, al fine di fornire ulteriori indicazioni operative utili all'istruttoria delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2016:

- di adottare le specifiche tecniche descritte negli Allegati A e A1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di richiamare, al fine di darne formale comunicazione agli enti istruttori, la Dgr n. 4919 del 14/3/16 che ha approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia, che, all'art. 3, stabilisce che le province e la città metropolitana assicurano la gestione delle istruttorie relative alla cassa integrazione in deroga (Cigd) secondo le modalità ed il riparto di competenze già in essere, fino alla vigenza degli ammortizzatori in deroga;

Vista la Lr 20/08 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della X legislatura e della giunta regionale» e succ. modd. e integ. nonché i provvedimenti organizzativi:

- Dgr del 20 marzo 2013 n. 3 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura»;
- Dgr del 29 aprile 2013 n. 87 «Il provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e succ. modd. e integ.;
- Dgr del 4 agosto 2015 n. 3990 «XIII provvedimento organizzativo 2015»,
- decreto del segretario generale del 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle direzioni della giunta regionale – X legislatura»;

decreta

1. di recepire i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - modello standard accordo sindacale (Allegato 1);
 - informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2);
2. di adottare le specifiche tecniche descritte negli Allegati A e A1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burl e sul sito web della Dg istruzione, formazione e lavoro all'indirizzo www.regione.lombardia.it

Allegato A

1. Procedura di consultazione sindacale

- 1.1. Il ricorso all'intervento di Cig in deroga deve avvenire previo svolgimento della specifica procedura di consultazione sindacale le cui modalità di seguito si precisano.

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 24 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 148, la necessità di ricorrere alla Cig in deroga esponendo le relative motivazioni.

In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali di bacino (Rsb) presenti a livello territoriale.

La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base della citata disposizione di legge.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Le imprese artigiane effettuano la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente bilaterale artigiano di riferimento a livello provinciale.

1.2. L'accordo sindacale deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

- sulla base del modello standard contenuto nell'Allegato 1 dell'accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2016;
- in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard.

Il datore di lavoro può procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'accordo conclusosi con esito positivo.

Il verbale di accordo sindacale deve, tra l'altro, prevedere la comunicazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo alle informazioni relative ai periodi di Cig in deroga e alle opportunità di politica attiva ad essi riservati attraverso l'Allegato 2 dell'accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2016, nonché le eventuali indicazioni in ordine ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione concordati tra le parti.

1.3. Nel caso di mancato accordo o di mancata presentazione delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro, a prescindere dalla dimensione dell'organico aziendale, deve effettuare l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Agenzia regionale per l'istruzione, formazione e lavoro (Arifl), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l'esame congiunto della situazione aziendale.

In tal caso il datore di lavoro può procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto.

1.4. Nell'accordo sindacale le imprese devono dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività.

Inoltre devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.

Come previsto dalla circolare Inps n. 107 del 27 maggio 2015, dopo l'emanazione del provvedimento autorizzativo di Regione Lombardia, le sedi dell'Istituto di previdenza sociale territorialmente competenti, prima di erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, verificano che le imprese abbiano preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (residui ferie, festività, RoI, eventuali permessi retribuiti). Nel caso in cui tali controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale, la sede Inps non può procedere con l'erogazione della prestazione per nessuno dei lavoratori inseriti nella domanda e segnala i casi alla competente Direzione regionale Inps che ne dà comunicazione alla Regione.

In presenza di tali segnalazioni da parte di Inps, la competente struttura regionale informerà l'azienda che assumerà ogni azione necessaria a verificare/adequare la posizione di ciascun lavoratore all'interno del periodo di cassa fruito, secondo le indicazioni regionali e comunque nel rispetto dei doveri datoriali.

2. Presentazione delle domande

2.1. Per gli eventi che si riferiscono al periodo gennaio - dicembre 2016, i datori di lavoro, sulla base degli accordi sindacali redatti in forma libera o sulla base del modello standard, per le sospensioni decorrenti dal 12 gennaio 2016 (data di sottoscrizione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anno 2016), devono trasmettere le domande, corredate dall'accordo, alla competente sede Inps entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti anche ad inviare le analoghe domande a Regione Lombardia inserendole nel sistema regionale "Finanziamenti on line" entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, poiché il sistema, alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, era già aperto e quindi accessibile (come peraltro indicato nello stesso accordo quadro al punto 17 lett. b).

In caso di presentazione tardiva dell'istanza, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda come previsto dall'art. 2, comma 7 del Di n. 83473/14.

2.2. Nell'ambito della cosiddetta "riserva" del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità definiti dalla Regione a seguito dell'emanazione del Di n. 160004 del 23 marzo 2016, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 cc.

Nella compilazione on line delle relative istanze deve essere selezionata la tipologia “datori di lavoro non imprenditori”.

La concessione del trattamento di Cig in deroga può essere richiesto anche dagli studi professionali a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/15.

Anche per gli studi professionali deve essere selezionata nella domanda on line la tipologia “datori di lavoro non imprenditori”; tale distinzione si rende necessaria nelle more della sentenza del Tar per il Lazio.

- 2.3. Ciascuna domanda avanzata alla Regione, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo effettivo della domanda di Cig in deroga inviata telematicamente all'Inps.

Al riguardo, saranno compiuti controlli su tutte le domande in sede d'istruttoria da parte degli enti preposti e da parte di Inps dopo l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

- 2.4. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica). Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

La decorrenza della sospensione in Cigd definita dall'accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso.

Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

- 2.5. Gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del Dlgs 148/15 possono essere destinatari di Cig in deroga.

Inoltre gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga, se dipendenti d'impresе per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di Cigs, ma per causale d'intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

Nel caso in cui l'istanza si riferisca ai soli lavoratori apprendisti, deve essere allegato l'accordo sindacale relativo alla richiesta di Cigo o di Cigs per gli altri lavoratori.

Analoga documentazione deve essere prodotta in caso di richieste presentate dalle Apl per lavoratori somministrati.

- 2.6. Le imprese plurilocalizzate, che richiedono la concessione della Cig in deroga per dipendenti di unità operative ubicate in diverse Regioni e autorizzate direttamente in sede ministeriale, non devono presentare nel sistema informativo “Finanziamenti on line” domanda di Cig in deroga alla Regione Lombardia.

I lavoratori in Cigd provenienti da sedi operative ubicate nel territorio lombardo, hanno comunque l'opportunità di attivare, fin dalla prima sospensione, percorsi di politica attiva del lavoro attraverso la Dote unica lavoro.

Quest'ultima offre un insieme di servizi che il lavoratore può utilizzare per aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

I lavoratori interessati possono acquisire informazioni dettagliate sulla Dote Unica Lavoro presso la rete degli operatori accreditati consultabile sul sito istituzionale della Regione Lombardia: www.lavoro.regione.lombardia.it.

I lavoratori dovranno produrre all'operatore accreditato selezionato copia dell'accordo ministeriale.

- 2.7. La richiesta di Cig in deroga non è ammissibile da parte d'impresе che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

L'impresa ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali e ne dà attestazione all'atto della richiesta di Cigd; la domanda presentata a Regione, infatti, contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione.

L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della Cig in deroga.

L'impresa, in particolare, per quanto riguarda l'intervento della Cigo, deve verificare la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'Inps.

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, determina, nel caso di possibilità di accedere alla Cigs, la cessazione del trattamento di Cig in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla Cigo la sospensione del trattamento di Cig in deroga.

Come disposto dalla circolare Inps n. 107/15, dopo l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi da parte di Regione, l'Istituto di previdenza sociale esegue controlli su tutte le domande per verificare lo “stato azienda”.

Se rileva che l'impresa aveva la possibilità di accedere alla Cigo o alla Cigs non eroga il trattamento e segnala il caso alla direzione regionale Inps della Lombardia che a sua volta informa la Regione.

In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione dovessero restituire un esito non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione concessa, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000, n. 445.

In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di integrazione salariale Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 40/0003223 del 11/02/16 ha comunicato che per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al fondo di integrazione salariale (Fis), possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale.

Sarà cura dell'Inps verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra detti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Inoltre con la nota prot. 40/0004831 del 1/3/16 il ministero ha precisato riguardo ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del Dlgs n. 148/15, che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del fondo di integrazione salariale (Fis) di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fis, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Anche in tal caso, l'Inps dovrà verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra detti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

3. Causali

Come previsto dall'art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14 e dall'accordo quadro ammortizzatori 2016, il trattamento di CIG in deroga può essere richiesto per le seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di Cig in deroga potrà essere concesso per la cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa, così come dispone il comma 2 del citato articolo.

Al riguardo, successivamente alla decretazione, l'Inps effettua controlli su tutte le domande in merito allo "stato azienda" bloccando l'erogazione del trattamento di integrazione salariale laddove riscontra la cessazione dell'attività e informa la struttura regionale competente.

In tal caso, Regione Lombardia, dispone la revoca parziale o totale dell'autorizzazione concessa.

4. Monitoraggio

- 4.1. Ciascun'azienda deve comunicare, nell'apposita sezione della domanda presentata a Regione Lombardia, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore, entro il 25 del mese successivo e, alla fine del periodo di Cig in deroga, deve trasmettere la dichiarazione riepilogativa di conferma delle ore effettivamente utilizzate nel periodo, redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.lavoro@regione.lombardia.it.
- 4.2. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.
- 4.3. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile e nella dichiarazione riepilogativa rispetto a quelle dichiarate nei modelli Inps SR41.
- 4.4. Come disposto dall'art. 2 comma 14 del Di n. 83473/14 e dalla circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 dell'11/9/2014, le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

5. Provvedimenti autorizzativi

- 5.1. I provvedimenti autorizzativi sono emessi dalla Regione Lombardia, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria.
- 5.2. I provvedimenti di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga sono emanati nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione medesima.
- 5.3. La Regione trasmette il provvedimento autorizzativo all'Inps per il tramite del sistema informativo percettori, secondo le modalità stabilite dall'Inps.
- 5.4. Per le domande che, a completamento dell'istruttoria, non risultano validabili, l'ente istruttore comunica ai datori di lavoro interessati le motivazioni per le quali la domanda viene posta in stato di "non ammesso".

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'azienda interessata può inviare, per posta elettronica certificata (lavoro@pec.regione.lombardia.it) alla struttura regionale competente le proprie controdeduzioni.

I decreti emessi da Regione Lombardia ad esito del procedimento sono pubblicati sul portale regionale www.lavoro@regione.lombardia.it.

Allegato A1

Attività istruttorie delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga accordo quadro 2016

L'istruttoria delle domande presentate dai datori di lavoro con organico complessivo fino a 5 dipendenti è effettuata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata ad eccezione delle province di Como e Lodi le cui domande sono istruite dall'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (di seguito Arifl).

L'Arifl compie anche l'istruttoria delle domande avanzate dai datori di lavoro con organico superiore a 5 dipendenti.

Inoltre l'Agenzia regionale effettua l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative della medesima impresa ubicate in diverse province della Lombardia e l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.

L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito dalla normativa nazionale, dall'accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 e dal presente provvedimento.

L'incompletezza delle informazioni e/o della documentazione comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

L'eventuale richiesta d'integrazioni è corredata dei termini di adempimento previsti dall'accordo quadro medesimo, trascorsi inutilmente i quali la domanda è posta in stato di "non ammesso" visualizzabile dall'azienda nel sistema informativo "Finanziamenti on line".

Collocamento obbligatorio - Criteri e modalità per l'autocertificazione dell'esonero per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato

Il ministero del Lavoro, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con nota n. 2452 del 15 aprile 2016, ha reso noto i criteri e le modalità con cui i datori di lavoro possono autocertificare l'esonero dall'obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Inail pari o superiore al 60 per mille ed il conseguente versamento del contributo esonerativo, come previsto dal comma 3 bis dell'art. 5, legge n. 68/1999, modificato dal Dlgs n. 181/2015.

I requisiti richiesti dalla norma sono:

- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l'esonero dall'obbligo per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In fase di prima applicazione l'autocertificazione deve essere presentata, in via telematica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto e nella dichiarazione dovrà essere indicata la data dalla quale il datore ha inteso avvalersi dell'esonero.

Nelle more dell'attivazione della procedura telematica per l'autocertificazione il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero.

Tale data non potrà essere antecedente l'entrata in vigore del Dlgs n. 151/2015 (24 settembre 2015), né successiva al 31 dicembre 2015 dal momento che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.

- **NOTA Confcommercio n. 36 del 20/4/2016 Prot. 0004332. Collocamento obbligatorio – Criteri e modalità per l'autocertificazione dell'esonero per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato**

Si fa seguito alla nota n. 18/2016 dello scrivente settore per comunicare che, con decreto interministeriale del 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti, e con nota del ministero del Lavoro n. 0002452 del 15 aprile scorso, sono stati forniti i criteri e le modalità con cui effettuare l'autocertificazione prevista nel comma 3 bis dell'art. 5, legge n. 68/1999, a seguito delle modifiche intervenute con il Dlgs n. 181/2015.

Nel rinviare ad un'attenta lettura dei provvedimenti, che si allegano, si forniscono di seguito i principali contenuti.

Ambito di applicazione dell'esonero previsto dall'art. 5, comma 3 bis, legge n. 68/1999

La previsione normativa consente ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille di essere esonerati per tali lavoratori dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

A tal fine il Dlgs n. 181/2015 ha introdotto l'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Appare opportuno evidenziare che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti non potranno avvalersi di tale esonero, come implicitamente escluso dall'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale, che fa riferimento solo alle altre due classi dimensionali.

Tale esclusione discende, come noto, dal decreto del ministro del Lavoro n. 357/2000, ai sensi del quale le quote massime di esonero non possono superare il 60% della quota di riserva, percentuale inapplicabile ai predetti datori di lavoro, in quanto la loro quota di riserva è pari ad una unità.

Autocertificazione

L'autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, che potrà essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso la banca dati del collocamento mirato, secondo il modello allegato al decreto e che ne costituisce parte integrante.

La dichiarazione dovrà contenere la classe occupazionale complessiva del datore di lavoro, gli estremi del versamento effettuato e per ciascuna provincia in vi siano unità produttive dovranno essere forniti i seguenti dati:

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

1. Base di computo
2. Quota di riserva
3. Numero lavoratori disabili occupati
4. Numero addetti in lavorazioni a rischio elevato
5. Base netta (ossia la base di computo senza i lavoratori di cui al precedente punto 4)
6. La quota netta (ossia la quota di riserva calcolata sulla base netta)
7. La quota di esonero

Viene, inoltre, precisato che, ferma restando l'impossibilità che l'esonero riguardi più del 60% dei lavoratori disabili che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad assumere, la quota di esonero non potrà essere superiore:

- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta
- alla differenza tra la quota di riserva ed il numero dei lavoratori disabili occupati

A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito un ipotesi di calcolo per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, ricordando al contempo che per i datori che occupano da 16 a 50 dipendenti (la cui quota di riserva è pari a due unità) la quota di esonero sarà sempre pari ad una unità:

base di calcolo (n. dipendenti)	quota di riserva(*)	n. addetti occupati in lavorazioni a rischio elevato	base netta	quota di riserva netta(*)	quota di esonero(*)
200	14	30	170	12	2
65	5	15	50	4	1
80	6	12	68	5	1

(*) arrotondamento ad unità

Contributo esonerativo

Il versamento del contributo da effettuare nei confronti del fondo per il diritto al lavoro dei disabili (previsto dall'art. 13 della legge n. 68/1999) è stabilito in misura pari ad euro 30,64 per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile per il quale si richiede l'esonero.

Il contributo ha cadenza trimestrale e deve essere versato entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre.

A tale proposito il decreto precisa che, indipendentemente dal Ccnl applicato dal datore di lavoro, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo viene introdotto un criterio convenzionale di calcolo, secondo il quale la settimana lavorativa è considerata di 5 giorni ed i giorni lavorativi nel mese sono pari a 22; pertanto, l'importo trimestrale del contributo per ciascun lavoratore "esonero" sarà pari ad euro 2.022,24.

Per quanto concerne le modalità di versamento del contributo, nel rinviare a quanto contenuto nel decreto, si precisa che in via di prima applicazione il primo versamento dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e che l'importo dovrà coprire sino al termine del trimestre.

Termini per l'autocertificazione

L'autocertificazione deve essere presentata entro 60 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione in diminuzione o in incremento della quota di esonero, mentre in assenza di variazioni il datore di lavoro potrà continuare ad avvalersi dell'esonero, versando il contributo per il trimestre successivo.

Nella dichiarazione dovrà essere altresì contenuta l'indicazione della data dalla quale il datore ha inteso avvalersi dell'esonero ed il relativo contributo dovrà coprire sino alla scadenza del trimestre.

Si evidenzia, tuttavia, che l'art. 5 del decreto dispone che in fase di prima applicazione l'autocertificazione venga presentata entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e che l'indicazione della data dalla quale il datore ha inteso avvalersi dell'esonero non potrà essere antecedente l'entrata in vigore del Dlgs n. 151/2015 (24 settembre 2015), né successiva ai 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

A tale proposito la nota ministeriale definisce l'arco temporale entro cui, in questa fase di prima applicazione, potrà essere insorto l'obbligo e, quindi, individuata la suddetta data.

Premesso che il ministero del Lavoro con nota n. 0000970 del 17 febbraio 2016 ha disposto la proroga dell'invio del prospetto informativo annuale al 15 maggio 2016 (vedi nota n. 18/2016 dello scrivente settore), a causa dell'introduzione delle modifiche ai sistemi informatici derivanti dalle nuove previsioni introdotte dal Dlgs n. 151/2015 e dal relativo decreto di attuazione n. 33/43 del 17 febbraio 2016, appare evidente che l'autocertificazione riguarderà in ogni caso un lasso temporale che trova il suo termine iniziale nel 24 settembre 2015 ed il suo termine finale nel 31 dicembre 2015.

In tale ottica, il ministero ha individuato quale elemento qualificante per la determinazione della data dalla quale il datore intende avvalersi dell'autocertificazione l'entrata in vigore del Dlgs n. 151/2015, precisando che:

- per i datori di lavoro per i quali l'obbligo sia sorto il 24 settembre 2015, la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 23 novembre 2015
- per i datori di lavoro per i quali l'obbligo sia sorto dopo il 24 settembre 2015, la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo

Compatibilità dell'esonero autocertificato

La circolare ministeriale chiarisce che l'esonero per addetti a lavorazioni a rischio elevato appare compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione previsto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 68/1999, sempre che la quota di esonero autorizzata e quella autocertificata non superino il 60% della quota di riserva.

Modifica modalità di acquisto dei voucher telematici

L'Inps, con circolare n. 68 del 28 aprile 2016, rende noto che a decorrere dal 2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio. Tale causale potrà essere utilizzata solo nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (Lavoronews n. 34/2016).

Pertanto, a far data dal 2 maggio, le modalità di acquisto dei voucher telematici sono le seguenti:

- tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg Lavoro accessorio;
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi online/portale dei pagamenti.

► CIRCOLARE Inps n. 68 del 28.4.2016. **Modifica delle modalità di acquisto dei voucher telematici.**

Come noto, le imposte versate con il modello F24 possono essere oggetto di compensazione con i crediti del contribuente, ai sensi della legge n. 241 del 1997. Il contribuente può utilizzare gli importi a credito tramite il modello F24 per il

pagamento del debito relativo a diversa imposta, o a ritenute, o a contributi, o per ridurre gli importi a debito relativi alla medesima imposta. Tuttavia occorre evidenziare che gli importi portati in compensazione non possono essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio. Le somme che confluiscono su tale conto, infatti, alimentano un conto virtuale necessario per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio attraverso i buoni lavoro, diversamente dai versamenti che vengono utilizzati per il pagamento di imposte.

Per tale ragione, a decorrere dal 2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale Lacc – Lavoro occasionale accessorio.

Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta causale Lacc nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, come previsto dalla risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate che si allega.

Rimane impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale Lacc nel modello F24EP per gli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate.

Alla luce di questa novità si riepilogano, dunque, le modalità di acquisto dei voucher telematici a partire dal 2 maggio 2016:

- tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con le seguenti modalità di compilazione:
 - nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
 - nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo “tipo”, la lettera “I” – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore – nel campo “codice”, la causale contributo Lacc – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “aaaa”;
- tramite modello “F24EP” per gli enti e le amministrazioni pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a Inps Dg Lavoro accessorio, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi online/portale dei pagamenti.

► **RISOLUZIONE n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2016. Inps – Utilizzo della causale contributo LACC nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.**

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito Inps) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Inps. Con nota n. 0023.23/03/2016.0013811 l’Inps ha chiesto che la causale contributo “Lacc - Lavoro occasionale accessorio”, già in uso nel modello F24, venga utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), per l’acquisto dei buoni lavoro (voucher) per remunerare prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tanto premesso, a decorrere dal 2 maggio 2016 la suddetta causale “Lacc” è utilizzata esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, la causale contributo LACC;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**Incidente stradale e licenziamento**

- CASSAZIONE sez. lav. 5 maggio 2014, n. 9597 (da Dir.&Prat. Lav. n. 29/15, pag. 1796). È legittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo da una società di autotrasporti a un autista che, nel condurre un autoarticolato di proprietà del datore di lavoro, a causa dell'alta velocità sostenuta, del tutto inadeguata allo stato dei luoghi, abbia perso il controllo del mezzo e in tal modo causato un sinistro stradale con connessi danni anche al carico trasportato.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 275 - giugno 2016
anno LVIII**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa****REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'**
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**AUTORIZZAZIONE**
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,87+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

- 1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.
- 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).
- 3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

- 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
- 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016	
Quadri		3,55		Apprendisti 2a metà			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

AMBIENTE

▶ Albo gestori Ambientali. Adeguamento delle procedure relative alle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico	Pag. 47
▶ Valutazione d'Impatto Ambientale regionale - in vigore dal 26 aprile nuove Linee Guida per la procedura di "screening"	Pag. 49
▶ Green Economy - Legge 221/2015: miscele di rifiuti - disposizioni relative ai rifiuti in discarica	Pag. 49
▶ Sistri - in preparazione nuovo Testo Unico	Pag. 49

In primo piano

Albo gestori ambientali Adeguamento delle procedure relative alle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato due provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'adeguamento delle procedure per le comunicazioni telematiche all'Albo e la formazione del responsabile tecnico, dei quali si riportano, di seguito, i principali aspetti. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

Deliberazione 10 febbraio 2016 "Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013" - Prot. 01/16.

Nel ricordare che l'art. 14, comma 1, del Dm 3 giugno 2014 n. 120 (Nuovo regolamento dell'Albo) prevede che le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo siano trasmesse alle sezioni regionali con modalità telematica, al fine di fornire indicazioni univoche su tutto il territorio nazionale e ad integrazione della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, il comitato nazionale ha stabilito che:

- l'efficacia e la validità delle iscrizioni, nonché variazioni e rinnovi delle stesse, decorrono dalla data in cui i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati alle imprese interessate, anche per via telematica e dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria;
- successivamente alla deliberazione della sezione regionale dell'Albo, la segreteria della stessa invia una comunicazione Pec all'impresa con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti a cui è subordinato il provvedimento;
- entro 30 giorni dalla comunicazione, l'impresa o il soggetto legittimato dalla stessa provvede alla corresponsione dei versamenti;
- la sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica la disponibilità "on line" del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;
- decorso il termine di 30 giorni senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la deliberazione e archivia la domanda.

Tale deliberazione è entrata in vigore sabato 2 aprile 2016.

Circolare 14 marzo 2016 "Formazione del responsabile tecnico" - Prot. 227

Al comitato nazionale è stato posto il quesito se, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Albo, sia ancora possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici come disciplinati dalla delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e se l'attestato di partecipazione a tali corsi possa sostituire la verifica iniziale della preparazione del soggetto, come prevista dall'art. 13 del nuovo regolamento.

In proposito il Comitato nazionale dell'Albo ha precisato che:

- fino all'emanazione di nuove indicazioni da parte del comitato nazionale in materia di formazione del responsabile tecnico, resta valida la delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e, pertanto, i corsi di formazione possono continuare ad essere svolti;
- il possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione, come disciplinati dalla delibera richiamata al punto precedente, non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale, ai sensi dell'art. 13 del nuovo regolamento dell'Albo; da tale verifica - ma non dall'aggiornamento quinquennale - sono invece esonerati i soggetti che, dalla data di entrata in vigore del regolamento (7 settembre 2014) già ricoprivano l'incarico di responsabile tecnico di imprese iscritte all'Albo.

Valutazione d'Impatto Ambientale regionale In vigore dal 26 aprile nuove Linee Guida per la procedura di "screening"

In attuazione dell'art. 15 del Decreto Competitività 2014 (D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014), il D.M. Ambiente 30 marzo 2015 ha approvato le nuove "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", in vigore dal 26 aprile.

Le Linee Guida hanno lo scopo di integrare i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi usati per lo screening ambientale (le soglie stabilite nell'All. IV, Parte II, D. Lgs. 152/2006), quindi, l'applicazione di questi nuovi criteri potrà portare alla riduzione percentuale delle soglie dimensionali per le quali scatta la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del citato All. IV.

Le Regioni sono chiamate ad adeguare, se necessario, i propri ordinamenti alle Linee Guida ministeriali, che, nelle more dell'adeguamento, si applicano su tutto il territorio nazionale e su tutti i progetti per i quali la procedura di screening ambientale è in corso alla data del 26 aprile 2015.

Green Economy - Legge 221/2015: miscele di rifiuti - disposizioni relative ai rifiuti in discarica

Tra le importanti novità introdotte dalla Legge sulla Green Economy -Legge 221/2015- segnaliamo anche le seguenti.

- a) In base al nuovo comma 3bis all'art. 187 del D. Lgs.152/2006 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), le miscele non vietate (ai sensi del medesimo art. 187), non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209, e 211, "non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge".
- b) La sostituzione dell'art. 5 ("Obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica") del D. Lgs. 36/2003 comporta due modifiche: resta confermato il principio secondo cui il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili deve essere progressivamente ridotto, ma scompaiono gli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica a livello di ambito territoriale ottimale (Ato) attualmente previsti dalla normativa (dai 173 kg/anno per abitante che si sarebbero dovuti raggiungere entro il 2011, agli 81 kg/anno per abitante da raggiungersi entro la fine di aprile del 2021); è stabilito espressamente che il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, che le Regioni devono approvare, deve prevedere "in via prioritaria" la prevenzione dei rifiuti (e solo in subordine, il trattamento).

Sistri - in preparazione nuovo Testo Unico

E' attualmente in fase di predisposizione uno Schema di Decreto ministeriale che, ricalcando in sostanza l'impalcatura del D.M. 52/2011, attualmente in vigore (cd Testo Unico Sistri), dovrebbe introdurre semplificazioni burocratiche ed informatiche degli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Tali semplificazioni, che il Decreto in itinere prevede siano oggetto di futuri regolamenti da emanarsi ad opera del Ministero dell'Ambiente, dovrebbero riguardare innanzitutto la sospensione dell'obbligo dell'utilizzo della black box per il tracciamento del trasporto rifiuti ed, eventualmente, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi USB (con rimodulazione del contributo Sistri). Con futuro decreto ministeriale dovrebbe essere prevista la riduzione del contributo annuale per i soggetti che aderiranno volontariamente, non essendo questi ricompresi tra i soggetti obbligati in base al D. Lgs. 152/2006.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Regime forfetario – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016.	Pag.	51
▶ Start-up innovative – Investimento – Incentivi fiscali – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016.	Pag.	55
▶ Interpelli – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2016.	Pag.	57
▶ Somme assoggettate a tassazioni in anni precedenti e non dedotte dal reddito complessivo – Richiesta di rimborso – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016..	Pag.	61
▶ Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Ulteriori chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 7 aprile 2016.	Pag.	62
▶ Perdite pregresse – Nuovo modello dell’istanza di computo in diminuzione – Approvazione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2016..	Pag.	65
▶ Chiarimenti interpretativi – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 dell’8 aprile 2016..	Pag.	67
▶ Studi di settore – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2016.	Pag.	69
▶ Requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.	Pag.	75
▶ Acquisto strumenti musicali nuovi – Credito d’imposta – Codice tributo – Istituzione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 20 aprile 2016..	Pag.	76
▶ Rateazione somme chieste in pagamento all’Agenzia delle Entrate - Decadenza - Riammissione - Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2016.	Pag.	77
▶ Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Documenti da allegare alla domanda – Termine – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2016.	Pag.	78
▶ Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni – Affrancamento del saldo di rivalutazione – Codici tributo – Ridenominazione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 26 aprile 2016.	Pag.	79
▶ Acquisto strumenti musicali – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 27 aprile 2016.	Pag.	80
▶ Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016.	Pag.	80
▶ Contratto di locazione – Modello 730/2016 e Unico PF 2016 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 27 aprile 2016..	Pag.	81

TRIBUTI LOCALI

▶ Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili – Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016.	Pag.	82
▶ Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili – Circolare n. 1/DF del dipartimento delle Finanze del 14 aprile 2016..	Pag.	83

In primo piano

Regime forfetario Circolare n. 10 dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2016

Forniti importanti chiarimenti sul nuovo regime forfetario. ▶



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 10 del 4 aprile 2016, recante: "Regime forfetario - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015".

Il regime forfetario è stato introdotto con la legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, L n. 190/2014) ed è stato modificato con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 111 e segg., L n. 208/2015 e ns. circ. n.158/2015).

Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, sostituisce tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche ovvero il regime delle nuove attività produttive, il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi e il regime contabile agevolato.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti di seguito illustrati.

Il regime in esame non ha limiti temporali, perché non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul suddetto nuovo regime forfetario.

Di seguito si analizzano le principali indicazioni contenute nel documento in esame.

Per un esame completo si rinvia al testo della circolare disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Requisiti per l'accesso al regime forfetario

Possono accedere al regime in esame i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori, in base al tipo di attività, ai limiti stabiliti dalla legge di stabilità 2015 e poi incrementati dalla successiva stabilità 2016.

La verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d'imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016.

Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

Per l'accesso al regime, inoltre, i contribuenti devono aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.

Il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

Tutti i beni a uso promiscuo, quali autovetture e telefonia, vengono assunti nella misura del 50%, indipendentemente dalle diverse percentuali previste dal Tuir.

Il costo dei beni strumentali va assunto al netto dell'Iva ancorché non detratta e non si considerano quelli del valore non superiore a 516,45 euro.

Cause di esclusione dal regime

Fra le cause di esclusione al regime forfetario, ci sono i regimi speciali ai fini Iva e i regimi forfetari di determinazione del reddito che comportano la fuoriuscita dal regime.

Tra questi rientra anche il patent box, cioè il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 36/2016).

È una causa di esclusione la partecipazione in società di persone o a società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale.

**Tributario**

L'esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore.

Alcuni importanti precisazioni vengono fornite in merito alla nuova ipotesi di esclusione introdotta dalla legge di stabilità 2016, cioè quella relativa ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La pensione, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se di importo superiore a 30.000 euro l'anno, rileva quale causa di esclusione al regime agevolato.

Tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016:

- non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- rileva, invece, nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Accesso al regime

Per l'accesso al regime i contribuenti in attività vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva, ma sono obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno, se interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

I contribuenti, che iniziano l'attività, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta ai fini anagrafici ed è punibile con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare, per il periodo di imposta 2015 detta attestazione va effettuata barrando, rispettivamente, i campi 1 (requisiti per l'accesso al regime) e 2 (assenza della cause ostative), del rigo LM21 di Unico 2016 PF.

La disapplicazione del regime

I contribuenti in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario possono disapplicarlo o fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.

La scelta avviene mediante comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno.

Chi nel 2015 ha optato per il regime ordinario può, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta e accedere al regime forfetario.

A tale scopo, andranno effettuate le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016 con addebito dell'imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell'Agenzia o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine.

In presenza dei necessari presupposti, i medesimi contribuenti potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5%, come previsto per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

Stessa possibilità per coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti per accedere al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario.

Analogamente, potranno avvalersi del regime forfetario anche i contribuenti che avevano optato, nel corso del 2015, per l'applicazione del regime di vantaggio: la scelta potrà essere revocata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni).



Tributario

Nell'ipotesi in cui vi sia il passaggio in giudicato di un avviso di accertamento che dimostri l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime forfetario, l'uscita dal regime forfetario avverrà dal periodo successivo a quello accertato.

Ad esempio, se un accertamento relativo all'anno di imposta 2015 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2016.

Caratteristiche del regime forfetario*Semplificazioni Iva*

I contribuenti in regime forfetario non applicano la rivalsa dell'Iva né esercitano il diritto alla detrazione.

Sono esonerati:

- dalla liquidazione e dal versamento dall'imposta,
- dalla presentazione della dichiarazione annuale,
- dalla compilazione dello spesometro,
- dalle comunicazioni black list.

Sono obbligati:

- alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
- alla certificazione dei corrispettivi,
- all'integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta.

Per le fatture attive emesse da un soggetto in regime forfetario l'acquirente non applica il reverse charge, invece il forfetario che riceve una prestazione soggetta ad inversione contabile applica l'Iva.

I soggetti che nei primi mesi del 2016 hanno applicato l'Iva nelle fatture e successivamente hanno optato per il regime forfetario, possono emettere le note di variazione entro il 16 maggio 2016.

Invece, le fatture incassate dopo la fuoriuscita dal regime forfetario non devono essere integrate con l'Iva poiché l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.

Semplificazioni imposte dirette

I soggetti in regime forfetario sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili,
- dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri,
- dall'operare le ritenute alla fonte (occorre indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti).

I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto.

In assenza di uno specifico riferimento normativo l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sia le plusvalenze e minusvalenze che le sopravvenienze attive e passive realizzate durante il regime forfetario, non rilevano fiscalmente anche se riferite a beni acquistati precedentemente all'anno di ingresso nel regime.

I contribuenti in regime forfetario potranno usufruire, in compensazione, anche del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Agevolazioni per chi inizia una nuova attività

La legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina contenente ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche.



Tributario

La norma, nella versione originaria applicabile per l'anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell'imponibile determinato al lordo delle deduzioni.

In particolare, nella circolare viene precisato che, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.

Pertanto, nel modello Unico 2016 PF la riduzione andrà operata con riferimento al reddito lordo indicato al rigo LM34.

Le citata legge di stabilità 2016 ha disposto che, a decorrere dal 2016, il reddito, determinato con i criteri sopra richiamati, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

Potranno beneficiare della più favorevole tassazione anche i contribuenti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio.

Start-up innovative - Investimento - Incentivi fiscali Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016

Sintesi

Pubbligate le modalità attuative per gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, recante: "Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative".

Il decreto in esame è relativo agli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e sostituisce il precedente Dm del 30 gennaio 2014, illustrato nella ns. circ. n. 43/2014 e che, a far data dal 12 aprile 2016, cessa la sua efficacia per l'entrata in vigore del decreto in esame.

Di seguito, si illustra il contenuto del provvedimento in esame.

Soggetti interessati

Le agevolazioni fiscali si applicano ai soggetti passivi Irap e Ires, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative, nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Le agevolazioni non si applicano:

- nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualificano come:
 - a) imprese in difficoltà, di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02);
 - b) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;



Tributario

- alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- nel caso di investimento diretto o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento.

Nozione di investimento agevolato

Per "investimento agevolato" deve intendersi il conferimento in denaro iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Agevolazioni fiscali

Per i soggetti passivi dell'Irpef, l'agevolazione fiscale consiste nella detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed il limite suddetto si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Per i soggetti passivi dell'Irpef, l'agevolazione fiscale consiste nella deduzione dal proprio reddito complessivo di un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

In ogni caso, le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

Le agevolazioni fiscali in esame spettano a condizione che i soggetti coinvolti ricevano e conservino:

- una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di euro 15.000.000 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale (11 aprile 2016);
- copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;



Tributario

- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, DI n. 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

In base al citato art. 25, co. 2, DI n. 179/2012, si considera start-up innovativa se:

- a) è costituita da non più di sessanta mesi;
- b) è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- e) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- f) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Interpelli – Chiarimenti

Circolare n. 9 dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2016

Sintesi

Forniti importanti indicazioni sulla nuova disciplina degli interpelli.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9 del 1° aprile 2016, recante: "Commento alle novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante revisione della disciplina degli interpelli".

La disciplina degli interpelli è stata riscritta dal Dlgs n. 156/2015, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. n. 23/2014) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (vedi ns. circ. n.131/2015).

In particolare, il decreto ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha ridotto i tempi di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria per assicurare una maggiore tempestività e, a garanzia del contribuente, ha esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento:

- all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (interpello ordinario "puro") ed alla corretta qualificazione (interpello qualificatorio) di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio);
- all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (interpello antiabuso);
- alla disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

La circolare in esame illustra le singole tipologie di interpello.

I diversi tipi di interpello

- Ordinario puro e qualificatorio è finalizzato alla richiesta di un chiarimento su aspetti normativi. In particolare, viene fatta la distinzione tra quando l'oggetto dell'interpello è la norma tributaria in quanto tale (puro) e quando, invece, la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente;
- probatorio è finalizzato a ottenere l'accesso a un determinato regime fiscale, nei casi espressamente e tassativamente previsti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le istanze presentate dalle società considerate non operative o in perdita sistematica e quelle ai fini del riconoscimento del beneficio Ace;
- anti-abuso è finalizzato a dare attuazione alla nuova disciplina sull'abuso del diritto. Tale interpello sostituisce il vecchio interpello antielusivo e, in considerazione della portata generale dell'abuso, riferibile, rispetto al passato, a qualsiasi operazione e profilo impositivo, le istanze presentate non potranno genericamente limitarsi a chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, ma dovranno declinare, nel dettaglio:
 - gli elementi qualificanti l'operazione o le operazioni;
 - il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
 - le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata;
 - le "valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente";
- disapplicativo, è l'unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema ed è mirato a richiedere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

Le nuove regole comuni alle istanze di interpello

Possono presentare interpello anche i soggetti non residenti, coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i sostituti di imposta ed i responsabili di imposta.

Per questioni attinenti l'applicazione dell'Iva, non sono legittimati a presentare istanze d'interpello i cessionari o i committenti considerati "consumatori privati" ai fini Iva, perché soggetti non qualificabili in termini di contribuenti.



Tributario

La competenza degli uffici a trattare gli interpelli è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate abbiano ad oggetto i tributi erariali (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell'area Entrate) o l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell'area territorio).

Le prime istanze vanno presentate alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'istante; le seconde, invece, vanno presentate alla direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Le istanze sono presentate mediante:

- consegna a mano;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata;
- presentazione attraverso l'utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall'Agenzia delle Entrate al momento non ancor operativo e sul quale l'Agenzia rinvia a future istruzioni;
- mediante la posta elettronica libera agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all'area Territorio) e dc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all'area Entrate) per i contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Preventività delle istanze e obiettive condizioni di incertezza

Il requisito della preventività delle istanze si intende rispettato se l'interpello non interferisce con attività di controllo già poste in essere dall'amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest'ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello.

Inoltre, per la presentazione delle istanze di interpello ordinario è necessaria la sussistenza di "obiettive condizioni di incertezza".

Tale condizione deve ricorrere tanto per l'interpello ordinario "puro" quanto per quello "qualificatorio" per il quale l'obiettiva incertezza assume una connotazione particolare o in termini di "peculiarità" e non ricorrenza delle fattispecie o in termini di complessità.

Contenuti dell'istanza

L'istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
- l'indicazione del tipo di istanza con esplicito riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del Dpr n. 600 del 1973, o, comunque, del diverso soggetto legittimato alla presentazione con la relativa procura.

Le istanze devono essere corredate:

- della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
- dei pareri tecnici resi dall'ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell'Agenzia delle entrate presupponga l'espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.

Nel corso dell'istruttoria dell'interpello sono previste significative novità introdotte dal legislatore nell'ottica di generale favore; si tratta di una fase nuova, quella di regolarizzazione.



Tributario

Infatti, non tutti i contenuti delle istanze assumono lo stesso peso, differenziandosi in requisiti di ammissibilità dell'istanza e requisiti suscettibili di regolarizzazione.

I dati identificativi dell'istante ed eventualmente del legale rappresentante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie costituiscono il contenuto minimo necessario delle istanze, la cui assenza è causa di inammissibilità; la mancanza di uno o più degli altri requisiti, invece, può essere sanata, invitando il contribuente a regolarizzare gli elementi carenti dell'istanza.

Documentazione integrativa

La richiesta di documentazione integrativa è attivabile per qualunque tipologia di interpello.

Il contribuente dovrà trasmettere la suddetta documentazione con le stesse modalità di presentazione dell'istanza (consegna a mano, raccomandata a/r, Pec e posta elettronica libera solo per i soggetti cui ne è consentito l'utilizzo), preferibilmente su supporto informatico.

L'Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione prodotta dal contribuente.

La risposta dell'amministrazione finanziaria

I termini per la risposta decorrono a partire dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente (ovvero dalla regolarizzazione della stessa) e sono:

- 90 giorni per gli interpelli ordinari;
- 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello.

È stata prevista la regola del silenzio-assenso per tutte le tipologie di interpello.

Inammissibilità delle istanze

Un'altra novità della materia è la nuova disciplina relativa alle ipotesi di inammissibilità per le quali il legislatore ha ipotizzato il carattere della tassatività per le seguenti ipotesi:

- carenza dei dati identificativi dell'istante e mancanza della descrizione puntuale e specifica della fattispecie;
- mancanza di preventività;
- mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza;
- reiterazione di istanze per le quali il contribuente abbia già ottenuto un parere;
- presentazione di istanze che vertono su materie oggetto delle procedure espressamente escluse dalla disciplina comune degli interpelli e, cioè, gli accordi preventivi di cui all'articolo 31 ter, Dpr n. 600/1973, l'interpello sui nuovi investimenti e qualsiasi tipologia di interpello dei contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo;
- istanze che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza;
- istanze non regolarizzate. Resta confermato, in ogni caso, che alle istanze inammissibili non viene fornito riscontro nemmeno a titolo di consulenza giuridica.

La rettifica della risposta

È prevista per l'amministrazione la possibilità di comunicare al contribuente istante un cambio di orientamento rispetto alla precedente risposta fornita espressamente o tramite silenzio assenso.

Se al momento della ricezione della risposta rettificativa, il contribuente ha già posto in essere il comportamento conforme al parere fornito dall'Agenzia, sono nulli gli eventuali atti impositivi o sanzionatori fondati sul diverso parere contenuto nella risposta rettificativa.

Qualora, invece, la nuova risposta sia notificata o comunicata prima che l'istante abbia tenuto il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello, l'amministrazione finanziaria, in applicazione del parere contenuto nella nuova risposta e disatteso dal contribuente, può recuperare le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza irrogare le sanzioni.



Tributario

La rinuncia

Si tratta di una novità della nuova disciplina e consiste nella possibilità per il contribuente, in pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, di presentare all'ufficio competente rinuncia espressa all'interpello, determinando un'anticipata chiusura del procedimento senza che la risposta di merito venga resa.

Invece, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda al contribuente documentazione integrativa e questa non pervenga entro un anno dalla richiesta, l'Agenzia delle Entrate prende atto della rinuncia implicita all'interpello effettuandone tempestivamente la notificazione o comunicazione al contribuente.

Pubblicità delle risposte

A seguito delle modifiche introdotte nella disciplina degli interpelli, l'Agenzia delle Entrate può dare pubblicità alle risposte fornite in sede di interpello nei seguenti casi:

- una medesima questione o questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti;
- sia stata fornita l'interpretazione di norme di recente approvazione o di disposizioni per le quali manchino indicazioni ufficiali della stessa amministrazione;
- sulla questione oggetto dell'istanza l'amministrazione sia a conoscenza di comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
- più in generale, in ogni altro caso per il quale l'amministrazione ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Segnalazioni

Tra le varie modifiche introdotte dal Dlgs n. 156/2015, vi è l'eliminazione della maggior parte di forme di interpello obbligatorio.

Per assicurare un monitoraggio preventivo dell'amministrazione su situazioni connotate da profili di peculiare pericolosità, che prima venivano esaminate con l'interpello, viene introdotto l'istituto della segnalazione.

Si tratta dell'obbligo di segnalazione in dichiarazione, finalizzato a consentire comunque la "disclosure" del contribuente che non abbia presentato istanza di interpello o che, pur avendola presentata, non si sia adeguato alla risposta negativa fornita dall'amministrazione.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e non dedotte dal reddito complessivo - Richiesta di rimborso Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016

Sintesi

Stabilite le modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016, recante: "Modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo".

Le somme restituite al soggetto erogatore, assoggettate a tassazione in anni precedenti, possono essere dedotte, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di restituzione.



Tributario

L'ammontare non dedotto nel periodo di restituzione è deducibile negli anni successivi fino a capienza dei relativi redditi. Il contribuente può, in alternativa, chiedere il rimborso dell'importo non dedotto. Tale disposizione è entrata in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (art. 10, lettera d-bis), Tuir).

Con il decreto in esame il legislatore ha regolamentato le modalità di richiesta del suddetto rimborso.

L'importo del rimborso è determinato applicando, alle somme non dedotte, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito.

In particolare, l'istanza di rimborso, che è irrevocabile, deve essere presentata, in carta libera, agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, entro due anni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme.

Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta la restituzione, ancorché l'importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo.

Viene previsto anche un regime transitorio per quei contribuenti che, negli anni 2013 e 2014, hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo.

Tali soggetti possono presentare l'istanza di rimborso dell'importo entro due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 16 aprile 2016.

Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali - Ulteriori chiarimenti Circolare n. 11 dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2016

Sintesi

Forniti ulteriori importanti chiarimenti in merito al "patent box".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 7 aprile 2016, recante: "Chiarimenti in tema di patent box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015".

Il cosiddetto "patent box" è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (vedi da ultimo ns. circ. n. 36/2016).

Il "patent box" ha la finalità di incentivare:

- la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
- il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione fiscale del 30% del reddito derivante dall'utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali per il 2015, quota che aumenta al 40% nel 2016, per arrivare al 50% a partire dal 2017.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito applicativo del suddetto regime agevolativo.



Tributario

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti, rinviando, per un esame completo della disciplina, al testo della circolare disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Ambito soggettivo e modalità di accesso

Beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, comprese le stabili organizzazioni.

Non possono accedere al regime agevolativo i soggetti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (es. nuovo regime forfetario).

Per accedere al regime di tassazione agevolata è necessario esercitare un'opzione da comunicarsi telematicamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando, per i primi due periodi d'imposta di applicazione della norma un apposito modello semplificato reperibile sul sito delle Entrate.

Pertanto, per i periodi di imposta 2015 e 2016 occorre presentare, in ipotesi di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il 31 dicembre di tali anni, il suddetto modello, mentre i contribuenti che decideranno di optare per il regime di tassazione agevolata, ad esempio a partire dall'anno d'imposta 2017, dovranno comunicare l'opzione mediante il modello Unico 2018.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è irrevocabile, è rinnovabile e, nel caso in cui in periodi di imposta successivi l'impresa intenda "agevolare" un nuovo bene immateriale, sarà necessario esercitare una nuova opzione.

L'opzione può essere esercitata anche tardivamente.

È questo il caso di un contribuente, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che per l'anno 2015 non abbia esercitato l'opzione, ma abbia presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno.

In tale caso, il contribuente potrà fruire dell'agevolazione in esame a condizione che:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina del patent box;
- effettui la comunicazione telematica dell'esercizio dell'opzione utilizzando il modello sopra citato entro il 30 settembre 2016, cioè entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo della sanzione ridotta (art. 2, comma 1, lett. c), DI n. 16/2012).

Beni immateriali agevolabili

Sono ammessi al patent box anche i beni collegati da vincoli di complementarietà che sono utilizzati congiuntamente per realizzare un prodotto o un processo.

Sono beni immateriali agevolabili: il software protetto da copyright, i brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, i brevetti per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori, i marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, i disegni e modelli, giuridicamente tutelabili, le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Beni esclusi

Secondo l'Agenzia delle Entrate sono esclusi dall'agevolazione: le opere dell'ingegno quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell'arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell'architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc e il diritto d'autore, ad eccezione del software protetto da copyright.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo

Per fruire del regime agevolato, i soggetti devono svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento e accrescimento del valore dei beni.



Tributario

A titolo di esempio, la circolare precisa che per "ricerca fondamentale" si intendono i lavori sperimentali o teorici volti ad acquisire nuove conoscenze che siano utilizzate nell'attività di ricerca applicata e design.

Sono classificabili nel "design" le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, incluso l'aspetto esteriore e quelle di sviluppo dei marchi, intese come ideazione, progettazione ed elaborazione degli stessi.

Calcolo dell'agevolazione

L'agevolazione in esame consiste in una variazione in diminuzione, da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap, per la cui determinazione occorre:

- individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;
- calcolare il cosiddetto "nexus ratio", dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

I costi da considerare sono quelli sostenuti e il sostenimento del costo va considerato secondo il criterio di competenza (art. 109, Tuir).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito anche precisazioni anche per il periodo transitorio in cui occorre separare i costi relativi ai beni agevolabili da quelli relativi ai beni non agevolabili.

Per i primi tre periodi d'imposta di efficacia del regime (triennio 2015-2017), i costi qualificati e quelli complessivi vanno considerati in modo aggregato, senza distinguerli per singoli beni.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.

Tuttavia, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Determinazione del reddito agevolabile

Per l'accesso al regime in esame, occorre distinguere le ipotesi dell'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili dall'utilizzo indiretto.

Nel primo caso è necessario attivare l'accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate, nel quale vengono definite le modalità di determinazione del reddito agevolabile; nella seconda ipotesi il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione può chiedere di attivare la procedura di accordo preventivo (ruling facoltativo), se l'utilizzo avviene nell'ambito di operazioni con società correlate (direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa).

Metodologie

Per il calcolo del reddito derivante dall'utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, nonché delle plusvalenze realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, la circolare in esame individua due metodi: il confronto del prezzo (cup) e la ripartizione dei profitti (profit split methods).

Il profit split methods, utilizzabile quando il cup non risulta affidabile in relazione al caso specifico), è utilizzato, in ambito patent box, per determinare la ripartizione dei redditi, non tra due o più imprese correlate, ma all'interno della stessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale.

È consigliabile, ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale agevolabile, fare riferimento alla variante dello stesso metodo, il residual profit split (Rpsm), che consente di isolare l'importo riferibile alle funzioni cosiddette "routinarie" dal risultato economico dell'impresa permettendo, per differenza, la determinazione dell'utile o perdita residua derivante dall'utilizzo dei beni intangibili.

Nell'eventualità in cui il contribuente applichi un metodo alternativo ai due ordinari, deve spiegare perché non li ha ritenuti adatti alla sua situazione e dimostrare la coerenza tra la procedura scelta e gli standard Ocse.



Variazione in diminuzione

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

L'agevolazione si concretizza con una variazione in diminuzione al reddito d'impresa.

Per semplificare la procedura, la variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef/Ires è da effettuare anche ai fini Irap, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale.

Perdite da patent box

Nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione per l'anno d'imposta 2015, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita fiscale, l'impresa in regime di patent box rinverrà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Poiché l'opzione patent box può essere esercitata anche per singolo bene immateriale, di conseguenza, le perdite fiscali generate da un determinato intangibile riguardano soltanto quel bene e non impattano sui redditi eventualmente generati da altri prodotti, per i quali sia stata esercitata la stessa opzione.

Le perdite fiscali di uno specifico bene, diminuiranno, i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso prodotto nel quinquennio di efficacia dell'opzione, senza alcun effetto sugli altri beni per i quali è stata esercitata l'opzione.

Perdite pregresse - Nuovo modello dell'istanza di computo in diminuzione Approvazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2016

Sintesi

Approvato il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento dell'8 aprile 2016 recante: "Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente".

Nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e di accertamento per adesione, il contribuente può chiedere che siano scomputate dal maggior imponibile accertato le perdite pregresse non utilizzate, dietro presentazione di una apposita istanza (art. 42, comma 4, Dpr n. 600/1973, art. 7, comma 1-ter, Dlgs n. 218/1997).

Il provvedimento in esame individua l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.



Tributario

Il modello, denominato Ipea, è composto dal frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale ed i dati identificativi del soggetto interessato e dal quadro "US" per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite.

Ambito di applicazione

Il modello deve essere presentato dal contribuente che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati nell'ambito dell'accertamento ordinario o dell'accertamento con adesione.

Per "perdite pregresse" devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica ed ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.

Pertanto, si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Reperibilità del modello e modalità di presentazione

Il modello è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ma può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme a quello approvato dall'Agenzia e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato estratto e gli estremi del provvedimento di approvazione del modello; deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento, unitamente alla copia di un documento del firmatario dell'istanza.

Termini di presentazione del modello e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente

Il provvedimento in esame specifica le disposizioni da adottare nelle diverse ipotesi:

1. Con notifica al contribuente dell'avviso di accertamento (art. 42, Dpr n. 600/1973), il modello deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso dinanzi la competente commissione tributaria.

La presentazione del modello determina la sospensione del predetto termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni.

L'ufficio competente, verificata l'utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente entro sessanta giorni dalla presentazione del modello.

2. Con istanza di accertamento con adesione, formulata a seguito di notifica dell'avviso di accertamento, il modello deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto del periodo di sospensione di 90 giorni.

La presentazione del modello, in tal caso, sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo ulteriore di 60 giorni rispetto al periodo di sospensione di 90 giorni sopra indicato.

A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'ufficio formula l'invito a comparire al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente, all'esito del quale, verificata l'utilizzabilità delle perdite, predisporre l'atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili.

Nel caso, invece, di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento procede, sulla base del modello presentato, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, comunicando l'esito al contribuente.

3. Con procedimento di accertamento con adesione avviato precedentemente alla notifica di un avviso di accertamento, il modello in esame deve essere presentato dal contribuente nel corso del contraddittorio con l'ufficio finanziario.

A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione l'ufficio formula al contribuente la proposta di accertamento, al fine di instaurare il contraddittorio, e, verificata l'utilizzabilità delle perdite, predisporre l'atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili.

Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio emette l'avviso di accertamento, computando in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite oggetto del modello presentato, e procedendo al calcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta degli interessi e delle sanzioni correlate.

**Riduzione dell'importo delle perdite utilizzate e adempimenti dell'ufficio competente**

A seguito della presentazione del modello, l'ufficio competente procede al computo in diminuzione delle perdite pregresse e provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili nell'ultima dichiarazione dei redditi.

**Chiarimenti interpretativi
Circolare n. 12 dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2016****Sintesi**

Forniti chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12 dell'8 aprile 2016, recante: "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha risposto a numerosi quesiti posti dalla stampa specializzata in merito, per esempio, ai seguenti argomenti:

- novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (contribuenti minimi e maxi-ammortamento);
- modifiche normative apportate dai decreti legislativi attuativi della delega fiscale (nuovo regime sanzionatorio e riforma del contenzioso);
- dichiarazione precompilata e certificazione unica.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, rinviando per un esame completo al testo della circolare disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Agevolazioni prima casa

In materia di "prima casa", secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta per l'acquisto prima casa entro un anno dalla vendita del precedente immobile spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile pre-posseduto.

L'estensione della tassazione agevolata per l'acquisto della prima casa anche all'ipotesi in cui l'acquirente già possiede un immobile comprato con gli stessi benefici, purché provveda ad alienarlo entro un anno (articolo 1, comma 55, L. n. 208/2015), riguarda non solo l'imposta di registro, ma anche il caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva.

L'estensione dell'agevolazione prima casa spetta anche in caso di acquisto a titolo gratuito: in tale ipotesi, nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione andrà esplicitato l'impegno a vendere entro l'anno l'immobile pre-posseduto.

La nuova disciplina si applica agli atti posti in essere dal 1° gennaio 2016.

Cedolare secca

Sono esclusi dal regime della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti.



Tributario

Contribuenti minimi

I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio (art. 27, c. 1, DI n. 98/2011) potranno continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (il quinquennio e comunque il raggiungimento del 35° anno di età).

I soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario.

Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni relative al regime agevolato per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell'attività al compimento del quinquennio.

Maxi ammortamenti

La norma sui maxi-ammortamenti, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 91-94, L n. 208/2015), riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini Irap.

La maggiorazione del costo si applica soltanto con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, non rileva ai fini del test di operatività.

La disciplina delle società non operative non fa venir meno le agevolazioni previste da specifiche disposizioni di legge: pertanto, la maggiore quota di ammortamento del periodo riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.

La maggiorazione del costo può essere dedotta solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Pertanto, un bene consegnato entro il 31 dicembre 2016, entrato in funzione l'anno dopo, è sì un bene agevolato, ma gli ammortamenti potranno essere aumentati solo a partire dal 2017.

La maggiorazione degli ammortamenti deducibili non spetta ai contribuenti che adottano il regime forfetario, nel quale l'ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile.

È, invece, fruibile dai contribuenti che adottano il regime dei "nuovi minimi".

La possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento le spese per beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro non viene meno se quel limite è oltrepassato per effetto della maggiorazione del 40%.

La maggiorazione del 40% è una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio: va pertanto fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Se il bene viene ceduto o è eliminato dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte.

Nuovo regime sanzionatorio

Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal Dlgs n. 158/2015 è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

Tuttavia, per il principio dal favor rei, le nuove sanzioni, se più favorevoli al contribuente, possono essere applicate anche alle violazioni commesse in precedenza e contestate in atti notificati prima di quella data, purché non siano divenuti definitivi. Il principio si applica anche in sede di ravvedimento operoso.

Bonus mobili e risparmio energetico

Possano fruire del bonus mobili anche le spese sostenute entro l'anno 2016 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro.

Scontrino fiscale

Gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo che consente di stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro la mezzanotte, al termine di effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento. Tale disposizione è applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre le 24 (ad esempio, bar e ristoranti).



Tributario

Dichiarazione precompilata

I dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

In caso di errori, dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, il contribuente può rimediare presentando un 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Nell'ipotesi di dichiarazione presentata con modifiche rispetto alla precompilata, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se rileva elementi di incoerenza o se scaturisce un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.

Contenzioso e riscossione

In merito alla disciplina del contenzioso e della riscossione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

- sono oggetto di conciliazione giudiziale anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita, e quelle sul diniego, espresso o tacito, alla richiesta di agevolazioni;
- la sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 42, Dpr n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l'impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione;
- le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche in sede di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale;
- nonostante sia stata abrogata la norma che prevedeva la riduzione della sanzione a un sesto in caso di rinuncia a proporre istanza di accertamento con adesione e impugnazione dell'avviso di accertamento (articolo 15, comma 2-bis, Dlgs n. 218/1997), è ancora possibile, in caso di autotutela parziale in pendenza di giudizio, definire con la riduzione a un sesto della sanzione, se tale facoltà sussisteva al momento della notifica dell'atto impugnato. Per perfezionare la definizione agevolata, è sufficiente il tempestivo versamento integrale dell'importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale;
- il principio del lieve inadempimento in caso di ritardo di breve durata o di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute si applica alle rateazioni disposte a seguito delle comunicazioni da controllo automatizzato o formale, dell'accertamento con adesione e degli istituti assimilabili (definizione per omessa impugnazione, mediazione e conciliazione giudiziale). Non è estensibile a ulteriori fattispecie, come la definizione agevolata delle sanzioni;
- in caso di riammissione al beneficio della rateazione (articolo 1, comma 134, L. n. 208/2015) viene meno la sanzione del 60%. Pertanto, se il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, ha già eseguito dei pagamenti, l'ufficio, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, deve imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione; eventuali eccedenze non sono rimborsabili;
- a seguito della riformulazione dell'articolo 3-bis, Dlgs n. 462/1997, le somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ("avvisi bonari") possono essere dilazionate solo in rate trimestrali di pari importo, non più anche decrescenti.

Studi di settore - Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2016

Sintesi

In materia di studi di settore, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e sono state dettate le relative disposizioni di attuazione.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 13 aprile 2016, recante: "Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016".

È stato introdotto uno specifico "regime premiale" applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

In particolare, è stato previsto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi, cosiddetti "contribuenti congrui" (art. 10, commi da 9 a 13, DI n. 201/2011, convertito dalla L n. 214/2011):

- l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno). Tale riduzione, occorre precisare, non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato penal-tributario;
- l'ammissione dell'accertamento sintetico "puro" e del "redditometro" solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali "prezialità" si applicano a condizione che:

- il contribuente dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Con il provvedimento in esame, sentite le associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e ha dettato le relative disposizioni di attuazione.

Soggetti interessati

Possono accedere al "regime premiale" i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano "congrui" e "coerenti" agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

A tal fine, è necessario che:

- la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.
- sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2015

Per il periodo di imposta 2015, possono accedere al "regime premiale" i contribuenti "congrui" e "coerenti" che applicano i seguenti studi di settore:

I gruppo

VD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici

VD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici

VD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio

VD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica

VD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi



Tributario

- VD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette
- VD45U - Lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
- VD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
- VD49U - Fabbricazione di materassi
- VG98U - Riparazione di beni di consumo nca
- WD01U - Produzione dolciaria
- WD02U - Produzione di paste alimentari
- WD03U - Molitoria dei cereali
- WD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
- WD05U - Produzione e conservazione di carne
- WD06U - Fabbricazione di ricami
- WD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria
- WD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
- WD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
- WD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
- WD09B - Lavorazione del legno
- WD10U - Confezione di biancheria
- WD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
- WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
- WD13U - Nobilitazione dei tessuti
- WD14U - Produzione tessile
- WD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
- WD16U - Confezione su misura di vestiario
- WD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
- WD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
- WD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole
- WD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
- WD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
- WD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose
- WD23U - Laboratori di cornici
- WD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia
- WD25U - Concia delle pelli e del cuoio
- WD26U - Confezione di vestiario in pelle
- WD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
- WD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
- WD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
- WD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
- WD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
- WD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici
- WD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria e oreficeria
- WD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
- WD35U - Editoria, pre stampa, stampa e legatoria
- WD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
- WD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni



Tributario

WD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi
WD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
WG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
WG33U - Servizi degli istituti di bellezza
WG34U - Servizi di acconciatura
WG36U - Servizi di ristorazione commerciale
WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie
WG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili
WG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
WG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
WG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
WG76U - Servizi di ristorazione collettiva
WG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
WG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
WG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
WM01U - Commercio al dettaglio di alimentari

Il gruppo

VG90U - Esercizio della pesca e attività connesse
VG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali
VM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
VM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
VM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
VM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
VM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
VM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
VM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
VM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
VM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
VM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
VM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
WD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
WG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
WG46U - Riparazione di trattori agricoli
WG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
WG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
WG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa)
WG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
WG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici
WG60U - Stabilimenti balneari
WG67U - Tintorie e lavanderie
WG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
WG69U - Costruzioni
WG70U - Servizi di pulizia



Tributario

- WG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente
- WG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri
- WG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
- WG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
- WG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
- WG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
- WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
- WK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
- WK23U - Servizi di ingegneria integrata (per l'attività di impresa)
- WM02U - Commercio al dettaglio di carni
- WM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande
- WM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- WM03C - Commercio al dettaglio ambulante di mobili e altri articoli nca
- WM03D - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
- WM04U - Farmacie
- WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
- WM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
- WM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- WM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
- WM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
- WM09A - Commercio di autoveicoli
- WM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori
- WM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
- WM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
- WM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- WM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- WM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
- WM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- WM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale
- WM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
- WM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- WM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
- WM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento
- WM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- WM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
- WM21B - Commercio all'ingrosso di bevande
- WM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
- WM21D - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- WM21E - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- WM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e supporti audio e video
- WM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi
- WM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- WM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici



Tributario

- WM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- WM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
- WM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
- WM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- WM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- WM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
- WM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
- WM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- WM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
- WM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori
- WM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
- WM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio
- WM35U - Erboristerie
- WM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- WM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
- WM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
- WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
- WM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante
- WM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- WM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchie e attrezzature agricole e per il giardinaggio
- WM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature ufficio
- WM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
- WM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- YG74U - Attività fotografiche (per l'attività di impresa)
- YK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo.)

Si precisa che:

- gli studi di settore del "I gruppo" sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra quelle di seguito indicate;
- gli studi di settore del "II gruppo" sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 3 diverse tipologie tra quelle indicate a seguire, e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

La scelta degli studi da "premiare", secondo il provvedimento in esame, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura;

ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".



Requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016

Sintesi

Definite le modalità di accesso e applicazione al nuovo regime di adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 aprile 2016, recante: "Integrazione del modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 53237 del 14 aprile 2016".

Con il provvedimento in esame sono state definite le modalità di accesso e applicazione al nuovo regime di adempimento collaborativo (art. 3, Dlgs n. 128/2015), in attuazione della delega fiscale.

Il nuovo regime di adempimento collaborativo è finalizzato a promuovere e rafforzare forme di comunicazione e di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (vedi ns. circ. n. 117/2015).

Il regime di adempimento collaborativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi al regime ed è stato attuato prendendo in considerazione gli esiti dei tavoli tecnici a cui hanno preso parte, insieme all'Agenzia delle Entrate, alcune delle società che hanno partecipato al progetto pilota e alle indicazioni dell'Ocse.

Soggetti interessati

Sono ammessi al regime:

- i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

Per fissare la dimensione del volume d'affari, il provvedimento in esame stabilisce di fare riferimento al valore più alto tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione Iva relativa all'anno solare precedente e ai due anteriori.

Nel caso in cui la domanda sia presentata prima del deposito del bilancio ovvero della dichiarazione Iva, il contribuente può auto-dichiarare il possesso del requisito dimensionale; sarà poi l'ufficio a controllare la veridicità della dichiarazione.

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

È necessario che i soggetti interessati siano in possesso di:

- una chiara strategia fiscale;
- un'attribuzione di ruoli e responsabilità;
- una previsione di procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio;
- un costante monitoraggio del sistema;
- un'adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;
- una predisposizione, con cadenza almeno annuale, di una relazione agli organi di gestione.

La richiesta di adesione al regime è effettuata con apposito modello da presentare telematicamente, mediante posta elettronica certificata, alla direzione centrale accertamento.



Tributario

Alla domanda deve essere allegata una specifica documentazione (descrizione dell'attività svolta dall'impresa, strategia fiscale, descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento, mappa dei processi aziendali, mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti), da trasmettere o integrare entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il mancato adempimento verrà considerato come rinuncia alla procedura.

Ricevuta la domanda, l'ufficio valuta i requisiti e, dopo aver visionato la documentazione, avvia il dialogo con il contribuente, che può svolgersi in più incontri.

In particolare, i funzionari dell'Agenzia possono accedere alla sede deputata all'attività d'impresa o a quella della stabile organizzazione, nei tempi concordati con la stessa impresa.

Terminata l'attività istruttoria, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l'esito della verifica dei requisiti entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.

Acquisto strumenti musicali nuovi - Credito d'imposta Codice tributo - Istituzione Risoluzione n. 26 dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2016

Sintesi

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con mod. F24, del credito d'imposta relativo al contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.26 del 20 aprile 2016, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta relativo al contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi ai sensi dell'articolo 1, comma 984, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

La legge di stabilità 2016, per l'anno 2016, attribuisce un contributo di 1.000 euro, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Tale contributo è anticipato, all'acquirente dello strumento, dal rivenditore o dal produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, al quale verrà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 33/2016).

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesti la fruibilità, esclusivamente in compensazione, e che, nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, il relativo modello F24 è scartato.

Con la risoluzione in esame, al fine di consentirne l'utilizzo in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6865" denominato "Credito d'imposta relativo al contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi - articolo 1, comma 984, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello F24 il codice deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il rivenditore o produttore debba procedere al versamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.

Il nuovo codice tributo è operativo a partire dal 2 maggio 2016.



Rateazione somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate Decadenza - Riammissione Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2016

Sintesi

È possibile la riammissione alla rateazione in seguito alla decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13 del 22 aprile 2016, recante: "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

È stata introdotta la possibilità per i contribuenti decaduti, nei 3 anni antecedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale (art. 1, commi da 134 a 138, L. n. 208/2015 e ns. circ. n. 158/2015).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità ed ai termini per poter godere del beneficio in esame.

Si illustrano, di seguito, i principali aspetti della circolare in esame.

Ambito di applicazione della norma

Per essere riammessi alla rateazione in esame, i contribuenti devono:

- aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire oppure prestatato acquiescenza all'accertamento;
- aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.

Sono esclusi dal beneficio i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Il suddetto beneficio è subordinato alle seguenti due condizioni ulteriori:

- la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, cioè nell'arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 ed il 15 ottobre 2015;
- le somme, il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza, devono essere dovute a titolo di imposte dirette (Irppef, Ires, addizionali e Irap), con esclusione delle somme dovute per altre tipologie di imposte.

Procedimento per la riammissione alla rateazione

I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione a condizione che, entro il 31 maggio 2016, riprendano il versamento della prima delle rate scadute, previste dall'originario piano di rateazione, il cui omesso o carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione, attraverso la compilazione del modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Con riferimento all'importo da versare, il contribuente dovrà eseguire il versamento del solo importo dovuto a titolo di imposte dirette (Irppef, Ires, addizionali, Irap), oltre alle sanzioni ed agli interessi, al netto degli eventuali importi dovuti per le altre imposte escluse dal beneficio.

Ai fini della riammissione, il contribuente manifesta la sua volontà di essere riammesso alla rateazione attraverso il versamento della prima delle rate effettivamente non versate, nell'ipotesi di decadenza per versamento tardivo oppure della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, nell'ipotesi di decadenza a seguito di versamento carente.

Entro dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all'ufficio competente copia della relativa



Tributario

quietanza di pagamento, per consentire al medesimo ufficio di procedere alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

L'ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo, comunica al debitore il prospetto del piano di ammortamento del debito.

L'elaborazione del nuovo piano rateale prevede:

- una prima fase, in cui vengono determinati il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata e del relativo termine di scadenza,
- una seconda fase, in cui l'ufficio scomputa gli eventuali pagamenti, eseguiti dal contribuente, a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi.

L'importo già riscosso a titolo di interessi di mora e di rateazione, commisurato alle imposte dirette, è scomputato dagli interessi dovuti in base al nuovo piano.

Non sono, invece, scomputabili l'aggio e altre somme dovute all'agente della riscossione.

Divieto di avvio di nuove azioni esecutive

A seguito della sospensione della riscossione dei carichi iscritti a ruolo, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Tuttavia, la sospensione della riscossione non trova applicazione nel caso in cui, nei confronti del beneficiario, sia intervenuta preventivamente una segnalazione, da parte dell'amministrazione pubblica, in merito alla presenza di un inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro (art. 48-bis, Dpr n. 602/1973).

In tale caso, gli importi oggetto della segnalazione saranno scomputati dall'importo oggetto del nuovo piano di rateazione, per la parte relativa alle imposte dirette.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

A seguito della verifica dell'integrale pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, l'ufficio revoca la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procede allo sgravio degli stessi.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione e la ripresa della riscossione coattiva degli importi residui ancora dovuti.

**Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali
Documenti da allegare alla domanda - Termine
Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2016****Sintesi**

In materia di patent box, il termine per allegare i documenti alla domanda è di 150 giorni.



In merito al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, ecc. (il cosiddetto patent box), l'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 22 aprile 2016, con il quale annuncia che il termine entro il quale occorre presentare la documentazione da allegare all'istanza di ruling è di 150 giorni, come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2016 (vedi ns. circ. n. 36/2016), anziché 180 come invece indicato, a causa di un refuso, nella prima versione della circolare dell'Agenzia delle Entrate stessa n. 11 del 7 aprile scorso (per un esame completo vedi ns. circ. n. 53/2016).

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni Affrancamento del saldo di rivalutazione Codici tributo - Ridenominazione Risoluzione n. 30 dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2016

Sintesi

Ridenominati i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 30 del 26 aprile 2016, recante: "Ridenominazione dei codici tributo "1811" e "1813" per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 889 a 897, L. n. 208/2015) ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 158/2015).

In particolare, le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con la possibilità di poter compensare gli importi da versare.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentirne il versamento delle predette imposte sostitutive, ha ridenominato i codici tributo "1811" e "1813" nel modo seguente:

- "1811", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art. 1, c. 892, legge n. 208/2015";
- "1813", denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 891, legge n. 208/2015".

In sede di compilazione del mod. F24, il codice deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'indicazione dell'anno di imposta per cui si effettua il versamento.

Per i predetti codici tributo, a decorrere dal 9 maggio 2016, non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/ regione/prov./mese rif." del citato modello di pagamento.



Acquisto strumenti musicali nuovi - Chiarimenti Circolare n. 15 dell' Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016

Sintesi

In merito al credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali nuovi, i certificati di frequenza, che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti, sono esenti dall'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15 del 27 aprile 2016, recante: "Bonus acquisto strumenti musicali - articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015".

È stato introdotto, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (art. 1, co. 984, L. n. 208/2015, per un esame completo vedi ns. circ. n. 33/2016).

Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione (vedi ns. circ. n. 65/2016).

Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell'ambito della previsione di esenzione ai fini dell'imposta di bollo (art. 5, comma 1, tabella annessa al Dpr n. 642/1972).

In particolare, nel documento in esame si osserva che il citato art. 5, co.1 dispone l'esenzione per gli "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie".

Il certificato in esame rientra nell'ambito applicativo della disposizione richiamata, in quanto assolve alla funzione di documentare, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l'acquisto dello strumento musicale e il produttore o il rivenditore del relativo credito d'imposta.

È esente dall'imposta di bollo anche l'istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato, in quanto è prevista l'esenzione dall'imposta per le "Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'imposta di bollo" (art. 14 della sopra citata tabella).

Sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati.

Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo Interessi di mora - Fissazione Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016

Sintesi

A decorrere dal 15 maggio 2016 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è pari al 4,13%.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 27 aprile 2016, recante: "Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, (art. 30, Dpr n. 602/1973).

In attuazione della predetta disposizione, con il provvedimento in esame è stata fissata, a decorrere dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Contratto di locazione - Modello 730/2016 e Unico PF 2016 Risoluzione n. 31/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016

Sintesi

I contribuenti potranno riportare nei modelli 730/2016 ed Unico PF 2016 gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, in alternativa al codice identificativo del contratto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016, recante: "Indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016".

Nei modelli 730/2016 ed Unico PF 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica è prevista l'indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest'anno sarà possibile indicare in dichiarazione gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice ufficio) in alternativa al codice identificativo.

La risoluzione in esame richiama le difficoltà rappresentate da alcuni operatori nel reperire il codice identificativo per i contratti di locazione meno recenti, dal momento che fino allo scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie "3P" (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o "3T" (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

Il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l'applicazione presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm>.



Tributi locali - Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016

Sintesi

Individuate le modalità per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi locali.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, recante: "Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali".

Le procedure di riversamento, rimborso e regolazione sono state introdotte per le ipotesi di errori di versamento dell'Imu da parte dei contribuenti e successivamente sono state estese a tutti i tributi locali (art. 1, commi 722-727, L. n. 147/2013, DI n. 16/2014 e ns. circ. n. 33/2014).

Il decreto in esame ha individuato le modalità per tali procedure.

Di seguito, si illustrano le principali disposizioni del provvedimento in esame.

Versamento a ente locale incompetente (articolo 2)

Nel caso di versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l'ente locale che ha ricevuto indebitamente il versamento, entro centottanta giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, deve procedere al riversamento delle somme all'ente locale competente a ricevere il tributo.

Il contribuente, per comunicare l'errato versamento, dovrà indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali a cui si riferisce il versamento, nonché l'ente locale destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Presentazione dell'istanza di rimborso e comunicazioni dei contribuenti (articolo 3)

Il contribuente che ha effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un versamento in misura superiore all'importo dovuto, può presentare un'apposita istanza di rimborso all'ente locale che ha ricevuto il predetto versamento.

L'istanza di rimborso deve essere presentata all'ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia poi regolarizzato, con un successivo versamento, la propria posizione nei confronti del medesimo ente locale.

Nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato o, viceversa, sia stata versata allo Stato una somma spettante all'ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, deve presentare al comune una semplice comunicazione.

Istruttoria dell'ente locale (articolo 4)

Al fine di verificare la fondatezza delle istanze e delle comunicazioni, l'ente locale procede alla relativa istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale comunica al ministero dell'Economia e delle Finanze l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell'erario e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente e all'ente locale.

L'ente locale può attivare l'istruttoria anche sulla base delle evidenze emerse a seguito dell'attività di controllo del tributo.

Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei contribuenti (articolo 5)

Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente, per effetto di versamenti superiori al dovuto, riguardino la



Tributario

quota di spettanza dell'ente locale, quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione.

Se, invece, le somme da rimborsare riguardano la quota dell'erario, le predette somme sono restituite al contribuente con interessi calcolati al tasso d'interesse legale, prevedendo che il rimborso possa essere effettuato anche dall'ente locale.

Regolazioni Stato-enti locali (articolo 6)

Gli enti locali comunicano al ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della procedura del riversamento, nell'ipotesi di versamento di una imposta ad un ente locale incompetente, e dell'istruttoria delle istanze e delle comunicazioni, mediante l'apposita procedura prevista del medesimo decreto.

Nel caso di somme di competenza dell'erario erroneamente versate all'ente locale, quest'ultimo deve procedere al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario.

Per le somme riguardanti l'Imu e la Tasi, per gli anni 2013 e seguenti, il ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alle eventuali regolazioni nell'ambito del fondo di solidarietà comunale.

Trasmissione dei dati (articolo 7)

I comuni devono trasmettere, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria, i dati necessari all'attuazione delle norme previste dal medesimo decreto, mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Entro sessanta giorni dalla data in cui tale applicazione verrà resa disponibile, gli enti locali dovranno inviare i dati relativi alle istruttorie già concluse.

Non saranno ritenuti validi i dati già inviati oppure inviati con modalità diverse da quelle previste dal decreto in esame.

Tributi locali - Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili Circolare n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze del 14 aprile 2016

Sintesi

Forniti i chiarimenti per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016, recante: "Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del DI 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti".

Con la circolare in esame il ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni dei tributi locali.

Le modalità attuative delle suddette procedure sono state disciplinate dal decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 (vedi ns. circ. n. 61/2016)

La circolare in esame evidenzia quali sono i tributi locali che, per la grande mole di errori nei versamenti, hanno la priorità nelle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni ovvero:



Tributario

- l'imposta municipale propria (Imu);
- la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (maggiorazione Tares);
- l'imposta municipale immobiliare (Imi);
- l'imposta immobiliare semplice (Imis).

Eventuali quesiti o richieste di informazioni sulle questioni legate alle procedure di rimborso in esame potranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica: df.rimborsitributilocali@finanze.

Versamento a ente locale incompetente*Adempimenti del contribuente*

Se il contribuente versa erroneamente una somma ad un ente locale incompetente, il contribuente stesso dovrà inviare, sia al comune competente che a quello incompetente, una comunicazione contenente:

- a) gli estremi del versamento;
- b) l'importo versato;
- c) i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
- d) l'ente locale destinatario delle somme;
- e) l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Adempimenti dell'ente locale e dello Stato

L'ente locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, deve procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.

Per le somme riguardanti l'Imu e la Tasi relative agli anni 2013 e seguenti, il Mef provvede alle eventuali regolazioni nell'ambito del fondo di solidarietà comunale.

Versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o allo Stato

Nell'ipotesi in cui il contribuente effettui versamenti superiori al dovuto, è necessario presentare un'apposita istanza di rimborso all'ente locale, sia nel caso di versamento di competenza del comune che nel caso di versamento di competenza dell'erario (come può avvenire per l'Imu quota Stato e per la maggiorazione Tares).

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ai fini del rimborso, nella istanza deve essere precisato il codice Iban del contribuente e, nel caso in cui non lo possieda il rimborso avverrà mediante assegno circolare emesso da Banca d'Italia o in contante, da riscuotere presso la sede di Banca d'Italia più vicina al domicilio indicato dall'interessato.

Adempimenti dell'ente locale e dello Stato

L'ente locale verifica la fondatezza delle domande di rimborso e completa la fase istruttoria entro 180 giorni dal ricevimento delle istanze, dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Una volta accertato il diritto di rimborso, quest'ultimo dovrà avvenire entro ulteriori 180 gg.

Nell'ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano anticipatamente rimborsate dall'ente locale, lo Stato provvederà al riversamento delle somme dovute nei confronti dell'ente locale stesso.

**Versamento allo stato di una somma spettante al comune e successiva regolazione verso il comune**

La circolare in esame chiarisce le ipotesi in cui il contribuente abbia:

- versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale;
- regolarizzato contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.

Il contribuente, avendo versato due volte la stessa somma per la medesima obbligazione, deve presentare un'istanza di rimborso al comune.

Come nella precedente ipotesi, anche tale istanza deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il contribuente deve inserire, oltre ai consueti dati identificativi, anche il proprio codice Iban e che, in mancanza, possono essere utilizzati per il rimborso l'assegno circolare emesso da Banca d'Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d'Italia più vicina al domicilio indicato dall'interessato.

Gli adempimenti per ente locale e Stato sono gli stessi della fattispecie precedente.

Versamento allo Stato di una somma spettante al comune che non dà luogo a rimborsi e versamento al comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi

Se il contribuente ha versato la somma esatta allo Stato anziché all'ente locale; il contribuente stesso dovrà presentare al comune una semplice comunicazione in cui fa presente di aver versato l'esatto importo allo Stato anziché al comune.

Viene prospettato il caso opposto, cioè il contribuente versa all'ente locale una somma spettante allo Stato e tale versamento non comporta somme da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l'esatto importo dovuto.

Anche in tal caso il contribuente dovrà presentare al comune una semplice comunicazione, in cui fa presente di aver versato l'esatto importo al comune anziché allo Stato.

Procedura telematica per la trasmissione dei dati e assistenza per la risoluzione di quesiti

La trasmissione dei dati relativi ai rimborsi, necessaria per garantire i controlli sui flussi di somme coinvolte, dovrà avvenire necessariamente mediante procedura telematica.

Non potranno essere presi in considerazione i dati già inviati o che continueranno ad essere trasmessi con modalità diverse a meno che non si tratta di istanze e comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni.

I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle comunicazioni, i dati necessari per l'attuazione delle procedure in oggetto, mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

In sede di prima applicazione della procedura, l'invio da parte degli enti locali dei dati relativi alle istruttorie già concluse dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui l'applicazione sarà disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Pertanto, poiché detta applicazione è disponibile sul portale a partire dal 28 aprile 2016, i dati relativi alle istruttorie già concluse dovranno essere inserite nel portale entro il 27 giugno 2016.

		INAIL	
Mario Rossi		x	
		x	
		x	
			€ x.000,00



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



IL TUO SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Promo.Ter Unione è l'ente nato per l'amministrazione del personale, con la gestione delle **buste paga** e il versamento dei **contributi**, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza.



Unione
CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA DELLA TUA ATTIVITA'

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 02.7750.252 - 02.7750.461

Gli uffici di PROMO.TER si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Disciplina delle cessioni a fini solidaristici: approvate le linee guida regionali **Pag. 87**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Assegnazione aree pubbliche per l'esercizio delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e rivendite di quotidiani e periodici: approvato documento unitario delle Regioni. **Pag. 92**
- ▶ Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche: pubblicata la nuova legge regionale **Pag. 94**

VARIE

- ▶ Pubblicato il nuovo codice degli appalti. **Pag. 94**
- ▶ Tutela della privacy: vademecum del Garante **Pag. 94**

In primo piano

Disciplina delle cessioni a fini solidaristici Approvate le linee guida regionali

La Giunta regionale lombarda ha approvato la Dgr n. 5061/2016, che, in attuazione dell'art. 29 bis, comma 3, della Lr n. 6/2010, fornisce le linee guida in merito agli indirizzi regionali per la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico nonché le indicazioni per la predisposizione dei relativi piani comunali.

In particolare, tra le varie disposizioni viene previsto che il comune deve:

- individuare, nell'ambito del piano comunale delle cessioni, le aree da destinarsi all'esercizio di tali attività, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico;
- promuovere nelle aree individuate per l'esercizio delle attività occasionali di cessioni a fini solidaristici l'avvicendamento di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive dello stesso prodotto nella medesima area, il comune autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare;

Legale

- definire, nel piano comunale delle cessioni, il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale ed il numero massimo di iniziative annuali, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo (in attesa del decreto di cui all'art. 2, comma 3, del Dlgs 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di due giorni, tale limite può essere derogato in caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari);
- verificare che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino la distanza minima, determinata dal piano, dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.

Si riporta la delibera, pubblicata sul Burl n. 16 del 21 aprile 2016.

► **DELIBERA n. X/5061 della giunta regionale Regione Lombardia. Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici.**

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere", ed in particolare l'articolo 29 bis, comma 3 secondo cui "la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: "Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali", sentite le associazioni di categoria interessate e l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), predispone le "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" al fine di:

- a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;
- b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
- c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
- d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
- e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
- f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi";

Visto il confronto con le associazioni di categoria interessate e con Anci svolto in data 26 febbraio 2016; Viste le osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica di:

- Confcommercio;
- Confesercenti;
- Anci;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni del no profit;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 bis sopra richiamato, le linee guida regionali devono essere predisposte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali" e cioè entro la metà di aprile 2016;

Visto l'allegato A "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la Lr 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare l'allegato A "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Legale

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppo-economico.regione.lombardia.it.

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**I. Oggetto e definizioni**

1. Le presenti linee guida forniscono, ai sensi dell'articolo 29 bis della Lr 2 febbraio 2010, n. 6, gli indirizzi per la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico e le indicazioni per la predisposizione dei relativi piani comunali di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della Lr 6/2010.

2. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui al paragrafo III in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del Tuir e non sono soggetti all'Iva né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Dlgs 460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

3. Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a Scia ex articolo 19 della L 241/90.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

II. Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

III. Mercii oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

IV. Individuazione delle aree

1. Il comune, nell'ambito del piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della Lr 6/2010, individua le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo I, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle atti-

Legale

vità promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune tiene anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

V. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al paragrafo I, devono segnalare al comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al paragrafo II;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. 241/90.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, 3 mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della Lr 6/2010;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina, nel piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della Lr 6/2010, il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5. Il comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal paragrafo II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui al paragrafo VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

Legale

7. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

VI. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2. L'attività di cui al paragrafo 1 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente sezione V, paragrafo 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

VII. Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

2. Il comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della Lr 6/2010, definisce:

- a) il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo 1 che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
- b) il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

3. Il comune, una volta individuate le aree da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo 1, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del Dlgs 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO**Assegnazione aree pubbliche per l'esercizio delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e rivendite di quotidiani e periodici
Approvato documento unitario delle Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella riunione del 24 marzo 2016, ha approvato un documento unitario in attuazione dell'accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 (vedasi articolo pubblicato nell'Informatore del mese di ottobre 2015) recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Pubblichiamo il testo del documento unitario.

- **DOCUMENTO UNITARIO** delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015. **Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012**

Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di attuazione:

1) Durata delle concessioni

In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto, le regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

2) Criteri di selezione

Le Regioni propongono ai comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) *criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:*

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- 2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) *criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:*

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispet-

Legale

tare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) *criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del Durc o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:*

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

3) Assegnazione di nuove aree pubbliche

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

4) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla UE

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

5) Disposizioni transitorie

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

- le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
- le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche Pubblicata la nuova legge regionale

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la legge regionale n. 10 del 29 aprile 2016 che introduce alcune modifiche in materia di commercio su area pubblica alla relativa normativa regionale (Lr n. 6/2010).

In particolare, tra le varie modifiche introdotte viene previsto:

- il recepimento dell'intesa della Conferenza unificata in relazione ai periodi di concessione dei posteggi ed ai criteri di assegnazione;
- l'introduzione della definizione di sagra;
- la predisposizione da parte dei comuni di un regolamento delle sagre sulla base di apposite linee guida regionali;
- il calendario regionale delle fiere e delle sagre pubblicato dalla giunta regionale.

Il testo del provvedimento è consultabile presso la segreteria della Direzione.

Pubblicato il nuovo codice degli appalti

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue, il decreto legislativo n. 50/2016 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il testo del decreto legislativo è reperibile presso la scrivente Direzione.

Tutela della privacy - Vademecum del Garante

Emanato dall'Autorità garante della privacy il vademecum 15.4.2016, inerente il trattamento dei dati del debitore, da parte dei soggetti che svolgono attività di recupero crediti.

La guida sintetica illustra i principi a cui si devono ispirare coloro che legittimamente esercitano attività di recupero crediti, nonché le garanzie riconosciute al debitore.

Il testo del provvedimento è a disposizione presso la scrivente Segreteria.

Indice

IN PRIMO PIANO

► Comune di Milano: bando "Franchising"	Pag. 95
---	---------

FINANZIAMENTI

► Ministero dello Sviluppo economico: nuova legge Sabatini	Pag. 96
--	---------

In primo piano

Comune di Milano - Bando "Franchising"

Il Comune di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, con una dotazione finanziaria di 468.750 euro, ha pubblicato il bando per la concessione di contributi destinati all'apertura di nuovi punti vendita in franchising nell'ambito del progetto pilota regionale denominato 'Fare impresa in franchising in Lombardia'.

Le attività in franchising dovranno ricadere in uno dei tre ambiti urbani connotati da dismissione commerciale, quali:

- area Sud del Duc di Buenos Aires
- intero Duc Ticinese
- area definita dall'insieme di vie perpendicolari all'asse di via Mazzini

Il bando è rivolto a micro e piccole imprese commerciali, della ristorazione e dei servizi che aprono una nuova attività in franchising (franchisee) o che intendono riconvertire o ampliare l'attività in essere, attraverso l'affiliazione ad un marchio (franchisor), negli spazi sfitti presenti all'interno delle zone predefinite. ▼

Il contratto di affiliazione in franchising deve essere sottoscritto esclusivamente con uno dei 104 franchisor selezionati dal Regione Lombardia.

Ai candidati è concesso un contributo a fondo perduto di importo fisso pari a 10.000 euro a fronte di un investimento minimo non inferiore a 20.000 euro, ripartiti tra spese per investimenti (17.000 euro) e spese di gestione (3.000 euro). Il contributo sarà assegnato in ordine cronologico d'invio della domanda, sino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziato.

Al presente contributo si sommano le agevolazioni messe a disposizione dai franchisor aderenti al progetto, così come descritto in ciascuna "scheda franchisor" presente nel sito regionale.

Bandi e finanziamenti

La partecipazione al bando prevede tre fasi:

Fase 1. Candidatura: l'interessato (o suo delegato) presenta la candidatura in qualità di franchisee e seleziona uno o più franchisor di proprio interesse fino ad un massimo di 10, tramite compilazione della 'scheda conoscitiva' scaricabile dal portale www.bandimpreselombarde.it, da compilare, riallegare e inviare online.

Fase 2. Negoziazione: i franchisor selezionati, se lo ritengono opportuno sulla base della scheda conoscitiva ricevuta, contattano il candidato per procedere con la negoziazione insieme al comune, anche allo scopo di individuare una location adatta allo svolgimento dell'attività del franchisee nell'ambito urbano prescelto. Questa fase si conclude con la formalizzazione di un contratto di affiliazione e con l'individuazione e la sottoscrizione di un contratto (o preliminare) di affitto.

Fase 3. Domanda del contributo: l'impresa (franchisee) accede al portale www.bandimpreselombarde.it dove scarica il 'modulo di domanda' da compilare, riallegare e inviare sottoscritto con firma digitale.

La presentazione delle candidature e delle domande di contributo è consentita fino alle ore 16:00 del 29 settembre 2016.

Bandi e finanziamenti

Ministero dello Sviluppo economico - Nuova legge Sabatini

È attualmente aperta la "nuova legge Sabatini" (o "Sabatini ter") che prevede nuove agevolazioni per accrescere la competitività del sistema produttivo del paese e migliorare l'accesso al credito alle imprese.

Possono partecipare all'iniziativa le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte al Registro imprese che intendono realizzare investimenti relativi all'acquisto di: macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, tecnologie digitali hardware e software, finalizzati a:

- creare una nuova unità produttiva;
- acquisire o ampliare una unità produttiva esistente;
- diversificare l'attività o introdurre cambiamenti fondamentali all'interno di un'unità produttiva esistente.

Le agevolazioni previste sono costituite da:

- 1) un finanziamento o leasing agevolato, erogato su banche e intermediari finanziati con la Cassa depositi e prestiti e il ministero dello Sviluppo economico, a copertura dell'intero investimento ammissibile, per un importo compreso tra un minimo di € 20.000 e un massimo di € 2.000.000 e con una durata massima di cinque anni. Il tasso di interesse è determinato dalle banche/intermediari durante la valutazione delle domande.
- 2) un contributo in conto interessi sul finanziamento/leasing ottenuto, erogato dal ministero dello Sviluppo economico e determinato in base ad un "piano di ammortamento convenzionale" (cioè stabilito dalla normativa e non dalle banche/intermediari finanziari) ad un tasso del 2,75% della durata di cinque anni e con restituzione a rate semestrali.

La domanda di agevolazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata ad una delle banche o intermediari finanziari convenzionati con il ministero dello Sviluppo economico e la Cassa depositi e prestiti fino ad esaurimento fondi (non è previsto un termine di chiusura).



Indice

IN PRIMO PIANO

► Unione europea: il nuovo quadro normativo di riferimento per il commercio internazionale	Pag. 97
--	---------

In primo piano

Unione europea Il nuovo quadro normativo di riferimento per il commercio internazionale

A decorrere dal primo maggio 2016 la normativa dell'Unione europea per il commercio internazionale è cambiata. Di seguito indichiamo quali sono ora le norme di riferimento ►

Commercio estero

- 1. Codice doganale dell'Unione europea (Cdu):** reg. (Ue) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Gu Ue serie L n. 269 del 10/10/2013 e abroga dalla sua entrata in vigore (30/10/2013), il reg. (Ce) n. 450/2008. Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell'art. 286 del Cdu, sono inoltre formalmente abrogati:
 - a. Il reg. (Cee) n. 3925/1991, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari;
 - b. Il reg. (Cee) n. 2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
 - c. Il reg. (Cee) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine Eur e alla qualifica di esportatore autorizzato.
- 2. Regolamento delegato del Cdu (Rd):** è il reg. (Ue) n. 2446 del 28 luglio 2015 (Gu Ue serie L n. 343 del 29/12/2015), che integra il reg. (Ue) n. 952/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione;
- 3. Regolamento di esecuzione del Cdu (Re):** è il reg. (Ue) n. 2447 del 24/11/2015 (Gu Ue serie L n. 343 del 29/12/2015) recante le modalità di applicazione di talune disposizioni del reg. (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (pubblicata rettifica all'art. 2 par. 3 del Re, Gu Ue serie L n. 87 del 2/4/2016);
- 4. Regolamento delegato transitorio del Cdu (Rdt):** è il reg. (Ue) n. 341/2016 della Commissione, del 17/12/2016 (Gu Ue serie L n. 69 del 15/03/2016), che stabilisce misure transitorie relativi ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del Cdu fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. Gli allegati al Rdt stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del Rdt, del Rd e del Re.
- 5. Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/481** della Commissione del 1° aprile 2016 (Gu Ue serie L n. 87 dell'1/4/2016 che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il reg. (Cee) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del reg. (Cee) n. 2913/1992;
- 6. Decisione di esecuzione (Ue) della Commissione dell'11 aprile 2016, n. 578** (Gu Ue serie L n. 99 del 15/04/2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell'Unione.

Indice

STUDI

► Sicurezza, democrazia e innovazione digitale: vecchie e nuove determinanti dello sviluppo economico **Pag. 99**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia **Pag. 104**

► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 105**

Studi

Sicurezza, democrazia e innovazione digitale Vecchie e nuove determinanti dello sviluppo economico

L'Ufficio Studi di Confcommercio ha pubblicato di recente una nota sull'evoluzione del Pil e dei consumi dall'unità di Italia ad oggi, che non è un'operazione erudita o nostalgica, ma un esercizio di analisi efficace sulle vere determinanti dello sviluppo e, soprattutto, sulle prospettive future della nostra economia.

Mariano Bella e i suoi collaboratori sottolineano il forte legame intercorso tra la lunga storia di pace e democrazia dell'Unione europea e un sentiero di crescita continua dalla fine della seconda guerra mondiale al 2008, anno di inizio di una prolungata fase recessiva, segnata da instabilità finanziaria e da gravi squilibri politici internazionali in Medio Oriente e in Africa, che hanno alimentano il terrorismo e generato paura in tutta Europa.

Nella riflessione sulle opportunità di crescita si mette in luce il rischio che il saldo netto della bilancia commerciale possa contribuire meno del passato alla crescita della ricchezza nazionale e che lo sviluppo debba essere sostenuto maggiormente da impulsi di domanda interna e da recuperi di produttività conseguiti sia dalle imprese, sia dalla Pubblica amministrazione. ►

Formazione / Studi

La ripresa della domanda finale di beni e servizi è una tendenza auspicabile che dovrà fare i conti con la struttura del reddito delle famiglie, che, purtroppo, tende a concentrarsi, rendendo sempre più estesa l'area della povertà e dilatando la quota di reddito assorbita dalle famiglie più ricche, come l'indagine sui bilanci familiari della Banca d'Italia dimostra.

Il mercato del lavoro italiano sta gradualmente uscendo da una lunga recessione ed anche nell'ultimo trimestre dell'anno gli indicatori hanno segnato un miglioramento, in particolare quello delle ore di cassa integrazione, diminuite notevolmente, ma nella previsione sui fabbisogni di forza lavoro l'abituale fotografia dell'indagine Excelsior dice che solo 6 attività su 26 generano saldi positivi tra lavoratori dipendenti in entrata e lavori dipendenti in uscita.

In questo scenario diventa sempre più importante cercare di creare le condizioni favorevoli ad una ripresa degli investimenti nelle filiere di eccellenza della nostra economia tra le quali possiamo annoverare consulenza, ospitalità turistica, ristorazione e distribuzione specializzata.


In tutti questi ambiti dell'offerta di beni e servizi l'Information Technology ha cambiato e sta ancora cambiando il modo con il quale è possibile comunicare, produrre, vendere e lavorare.

L'innovazione è un'opportunità da cogliere per ridurre i costi e aumentare i ricavi, uno strumento che alcune grandi aziende hanno saputo utilizzare efficacemente e che le piccole imprese devono fare propria con maggiore fiducia e coraggio.

La pace genera prosperità, la guerra la distrugge

Dal 1861 al 2015 la popolazione è passata da poco più di 26 milioni di persone a quasi 61 milioni, con una crescita del 132% e un andamento sempre crescente, se si esclude la temporanea battuta d'arresto del 1919 causata dalla pandemia della "spagnola", che provocò 600mila morti e pesanti ripercussioni negative sui tassi di fecondità degli anni successivi.

Fig. 1. - Pil pro capite 1861-2015
euro in valori concatenati del 2015
(in parentesi le variazioni % cumulate del periodo)



Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria su dati Istat SEC 2010 e Baffigi (2015).

Formazione / Studi

Al contrario nel lunghissimo arco di tempo dall'unità di Italia d oggi la dinamica del Pil si imbatte nel segno meno diverse volte e, quasi sempre, in coincidenza con un evento bellico, come il focus del riquadro 1861-1945 mette in evidenza: terza guerra d'indipendenza, entrata nel primo conflitto mondiale, smobilitazione dopo la grande guerra, guerra d'Etiopia e conseguenti effetti del regime delle sanzioni internazionali, seconda guerra mondiale.

Nell'arco di tempo che muove dal 1945 ad oggi si registrano due cadute del Pil, una nel 1973, quando i paesi arabi esportatori di petrolio decidono di ridurre le esportazioni di greggio verso i paesi occidentali accusati di sostenere Israele nella guerra del Kippur, una nel 2007 con l'esplosione della crisi finanziaria internazionale.

Astraendo dal periodo bellico, eccezionale anche per la contrazione del Pil che nel 1945 era quasi la metà di quello del 1939, l'attenzione si sofferma sui momenti di maggiore instabilità politica della nostra storia, che evidenziano cadute cumulative del Pil dello stesso ordine di grandezza, 9,8% dall'interventismo all'avvento del fascismo (1914-1921), 8,5% dal 1930 alla fine della guerra di Etiopia (1930-1936) e 12,8% dallo scoppio della crisi finanziaria del 2008 al 2014.

“Effettivamente, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, si configura come la peggiore crisi economica di tutta la storia d'Italia, dopo quella sofferta a cavallo del secondo conflitto mondiale” (Ufficio Studi Confcommercio, Nota sul Pil e i consumi dall'unità d'Italia ad oggi, aprile 2016, pagina 5).

Alla fine dell'autarchia fascista, durata, purtroppo, circa dieci anni, dal 1925 alla guerra di Etiopia, la nostra economia si apre sempre di più al commercio con l'estero ed il rapporto esportazioni più importazioni sul prodotto mostra una netta correlazione con la stessa dinamica del Pil.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è ridotta l'elasticità del commercio mondiale al Pil mondiale e questo fenomeno suggerisce che il saldo netto della bilancia commerciale possa contribuire meno del passato alla crescita della ricchezza nazionale e che lo sviluppo debba essere sostenuto maggiormente da impulsi di domanda interna e da recuperi di produttività conseguiti sia dalle imprese, sia dalla pubblica amministrazione.

Nelle nostre società pace, democrazia e benessere sembravano acquisite una volta per tutte, ma i tragici fatti di Parigi e Bruxelles stanno a dimostrare il contrario.

Nell'impegno civile per la sicurezza e la solidarietà in Europa ci guidano motivazioni ideali, ma anche la consapevolezza che la pace genererà prosperità, mentre la guerra la distrugge.

Ripresa della domanda interna, struttura del reddito e mercato del lavoro

La ripresa della domanda finale di beni e servizi è una tendenza auspicabile che dovrà fare i conti con la struttura del reddito delle famiglie e con le prospettive del mercato del lavoro.

In relazione al primo aspetto è di grande aiuto la sintesi che l'archivio storico dell'Ibf (indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia) permette di tratteggiare grazie alla sedimentazione dei suoi dati lungo l'arco di quasi 40 anni.

La popolazione è invecchiata, il livello medio di istruzione è aumentato, la partecipazione al mercato del lavoro delle donne è cresciuta:

- La quota degli over 64 è raddoppiata dall'11 al 22 per cento, mentre quella dei giovani fino a 14 anni è scesa dal 22 al 14 per cento.
- L'incidenza dei diplomati e laureati sull'intera popolazione è passata da meno del 20 per cento a circa il 35 per cento.
- Il tasso di occupazione femminile è aumentato da circa un terzo a circa la metà.

Nei prossimi 5-10 anni tutti e tre le tendenze osservate potrebbero trovare conferma con un effetto di impatto favorevole sulla domanda interna dal momento che l'ingresso nel modo del lavoro di un maggior numero di diplomati e laureati favorirà l'adozione di prodotti e processi innovativi nelle aziende ed un più elevato tasso di occupazione femminile sosterrà il reddito delle famiglie.

Anche l'approdo alla pensione della generazione dei babyboomer potrebbe avere conseguenze positive sui consumi e gli investimenti, se il maggior onere previdenziale connesso a questo evento sarà compensato dal vantaggio di sostituire lavoratori senior meno istruiti e motivati con lavoratori junior più orientati al risultato, qualificati e, soprattutto, pronti a recepire le innovazioni digitali.

L'evoluzione della struttura del reddito delle famiglie, purtroppo, non gioca a favore di una ripresa stabile e duratura dei consumi, perché i dati mostrano come diventi sempre più estesa l'area della povertà e si dilati la quota di reddito assorbita

Formazione / Studi

dalle famiglie più ricche. La quota di individui a basso reddito, ovvero di chi ha un reddito equivalente inferiore al 60 per cento di quello mediano, è passata dal 19,6 per cento del 2006 al 22,3 per cento nell'ultima rilevazione, mentre il 10 per cento delle famiglie con i redditi più elevati è arrivato ad assorbire il 24 per cento del reddito complessivo.

Sul fronte del mercato del lavoro l'anno 2015 ha portato buone notizie, la crescita dell'occupazione ha progressivamente ripreso slancio e le ore lavorate hanno registrato aumenti dello 0.4 per cento su base congiunturale e dell'1 per cento in termini tendenziali, grazie anche alla consistente riduzione del ricorso alla cassa integrazione.

Desta preoccupazione il fatto che solo 6 classi di attività su 26 generino saldi positivi tra lavoratori dipendenti in entrata e lavori dipendenti in uscita, come racconta l'abituale fotografia dell'indagine Excelsior sui fabbisogni di forza lavoro previsti dalle imprese.

In questo scenario diventa sempre più importante cercare di creare le condizioni favorevoli ad una ripresa degli investimenti nelle filiere di eccellenza della nostra economia tra le quali possiamo annoverare consulenza, ospitalità, ristorazione e distribuzione specializzata.

In tutti questi ambiti dell'offerta di beni e servizi l'Information Technology ha cambiato e sta ancora cambiando il modo con il quale è possibile comunicare, produrre, vendere e lavorare e l'innovazione digitale deve essere un'opportunità da cogliere per ridurre i costi e aumentare i ricavi.

Innovazione digitale

Il 2007 è l'anno in cui sono comparsi i sintomi della peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, ma è anche l'anno di nascita dello smartphone, il dispositivo che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, dandoci la possibilità di essere sempre connessi sia nel tempo dedicato alle relazioni private (social network, whatsapp, etc.), sia nel tempo dedicato al lavoro (Enterprise Mobility, Workspace as a Service, etc.).

Alcune aziende hanno saputo utilizzare efficacemente questa opportunità, concretizzando un vantaggio competitivo nei confronti delle imprese che non l'hanno saputo cogliere.

“Immaginate di voler acquistare un nuovo paio di scarpe da ginnastica. Iniziate da una ricerca su Internet dal vostro smartphone direttamente dalla App del vostro brand di articoli sportivi preferito mentre siete in metropolitana per recarvi al lavoro.

Dopo aver esaminato diversi articoli proposti in base alle vostre esigenze, individuate all'uscita del lavoro il punto vendita più vicino dove acquistare il modello prescelto. Potreste anche acquistarle online, ma preferite comunque toccarle con mano prima di procedere con l'acquisto.

Una volta entrati nel negozio una notifica push sul vostro smartphone vi informa dell'ubicazione del vostro articolo all'interno del negozio.

Alla cassa pagate rapidamente, sempre grazie al vostro smartphone e mentre tornate a casa ricevete una nuova notifica push, che vi ringrazia dell'acquisto, vi invia un coupon virtuale con uno sconto per acquisti correlati, come un nuovo paio di pantaloncini da corsa e vi chiede la vostra opinione sull'acquisto.

Voi avete il vostro nuovo paio di sneaker, l'azienda da cui le avete acquistate ha fatto in modo di guidarvi nel processo di acquisto, dalla fase di ricerca, selezione del prodotto, fino al pagamento e connessa soddisfazione finale ed ha conquistato un nuovo cliente, o ne ha fidelizzato uno già conosciuto.

L'azienda immagazzina molte informazioni grezze su di voi, su quali prodotti avete cercato e acquistato, in quale negozio vi siete recati e quali articoli avete visualizzato (...). (Assintel Report 2015 pag. 33, 34).

Il canale del commercio on line, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, vale ormai 16,6 miliardi di euro e supera il 4% dei consumi commercializzati.

I suoi acquirenti abituali, quelli che effettuano almeno 1 acquisto al mese con questa modalità, sono più di 11 milioni e questa forma distributiva sembra avere definitivamente superato la fase di introduzione del suo ciclo di evoluzione per entrare in quella di uno sviluppo vero e proprio, che eserciterà maggiore pressione competitiva sulle imprese tradizionali.

Questo non significa preconizzare la fine del negozio reale sostituito da quello virtuale, quanto riconoscere l'importanza di gestire entrambi i canali di vendita per ottimizzare i rispettivi punti di forza e ottenere il risultato migliore in termini di vendite e profitti.

Formazione / Studi

Le ricerche sul comportamento di consumo, come ad esempio quella di PwC, Total Retail 2015, indicano, infatti, che la maggior parte delle persone attribuisce grande importanza alla possibilità di vedere, toccare e provare la merce di suo interesse.

Il più importante motore di ricerca del web, Google, nella sua presentazione alla Global Retail Conference, ha inoltre dichiarato che il 93% degli acquisti retail avviene nel canale offline sulla base di immagini, informazioni e dati che nel 70% dei casi i clienti acquisiscono grazie alla tecnologia digitale.

Nell'attuale scenario competitivo le piccole imprese della consulenza, della ristorazione, dell'ospitalità, della distribuzione specializzata e dei servizi alle famiglie dovranno investire nella comunicazione e marketing del loro prodotto/servizio per garantirsi un volume di ricavi sufficiente a remunerare i costi della gestione, continuando a differenziare la loro proposta rispetto a quella delle imprese di maggiore scala che possono contare su un'ampia visibilità del loro brand.

Il web può diventare per loro la leva di comunicazione adatta ad aprire nuovi sbocchi di mercato, contribuendo a rafforzare il processo di identificazione del marchio con l'impresa, facendo conoscere ad un più vasto pubblico il sistema di valori (modernità o tradizione, semplicità o ricercatezza, vocazione regionale o vocazione internazionale, solo per fare alcuni esempi) che l'azienda interpreta in ogni fase della gestione.

Questo patrimonio di competenze, esperienze e valori deve essere trasmesso alla clientela potenziale attraverso una strategia di comunicazione, che continui a valorizzare location e immagine del punto vendita fisico senza trascurare il fondamentale apporto della comunicazione digitale (sito web, newsletter, sms promozionali, advertising sui motori di ricerca).

I principali fattori di competizione delle nostre piccole e medie imprese del terziario continueranno ad essere decisivi per il successo dell'attività economica, ma l'affermazione del digitale nell'universo dei consumatori e delle imprese determinerà l'esigenza di generare nuovi punti di forza e, quindi, di eccellenza.

Competenza nella selezione dei fornitori e dei prodotti, valore della location in relazione alla portata dei flussi di passaggio della clientela, capacità di gestire la relazione con l'azienda mandante/fornitrice e con il cliente ottimizzando il ruolo di intermediazione, sono solo alcune delle abilità che guidano all'eccellenza.

Continueranno ad essere un decisivo fattore di competizione, ma da sole non basteranno più e ad esse bisognerà associare la capacità di gestire i nuovi mezzi di comunicazione digitale per raggiungere la clientela under 35 di oggi e dei prossimi 25 anni.

Adottare l'innovazione Ict per ridurre i costi di produzione ed aumentare l'efficacia in tutte le fasi della gestione consentirà di massimizzare i benefici di una strategia di diversificazione del prodotto, che possa integrare nel core business nuove attività affini o complementari (esempio : moda e intrattenimento, ristorazione e cultura, articoli sportivi e pratica sportiva), liberando gradualmente i ricavi dal vincolo di un'area di gravitazione commerciale troppo ristretta e ampliando la gamma di opzioni a disposizione della clientela potenziale.

In questo percorso di trasformazione digitale del marketing e, più in generale, dell'economia la tecnologia da sola non basta, ci vuole anche il capitale umano capace di impiegare i nuovi strumenti nel processo di creazione del valore.

Su questo fronte possono sorgere alcune difficoltà, perché scarseggiano i profili specializzati nelle tecnologie emergenti e gli investimenti nella formazione e divulgazione delle conoscenze Ict rimangono insufficienti rispetto ai bisogni delle imprese.

Unione Confcommercio MI LO MB è impegnata a colmare queste lacune ed accompagnare le Pmi nel percorso di innovazione digitale.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Giugno 2013	108,7	111,2	105,0	113,6	104,5	101,1	113,9	92,0	100,3	106,8	106,0	107,2	107,1	1,229	0,922	
Luglio	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921	
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846	
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564	
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493	
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424	
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423	
Media annua	107,5	111,3	105,1	114,0	104,6	101,1	114,4	91,0	100,6	107,2	105,6	107,1	107,0	1,174	0,880	
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422	
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351	
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210	
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351	
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	-0,093	-0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	-0,093	-0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165	
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230	
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	-0,400	-0,300	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Marzo	108,9	95,0	87,9	86,7	99,8	88,3
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio (*)	93,6	80,0	77,9	74,0	86,8	75,1

(*) dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

